

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

Prodotto: TRANSAVIA - Assicurazione Annullamento

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche e limitazioni della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute nelle Condizioni di Assicurazione.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza che copre il caso di annullamento di un viaggio all'estero di andata e ritorno (con inizio e termine in Italia) o di sola andata (con inizio in Italia e per il quale non è stata programmata una data di ritorno), dedicata esclusivamente a persone fisiche residenti o domiciliate in Italia e che si trovano in Italia al momento dell'acquisto della polizza



Che cosa è assicurato?

- ✓ Le spese sostenute in anticipo o che siano dovute a titolo contrattuale (anche a titolo di penale per l'annullamento) per il biglietto aereo, nel caso in cui sia necessario annullare il viaggio a seguito di uno degli eventi indicati in polizza

L'Assicuratore risarcisce il danno fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Condizioni mediche preesistenti diagnosticate, curate o per le quali è stato richiesto il ricovero ospedaliero o ambulatoriale prima della prenotazione del viaggio o dell'inizio della copertura, se successiva.
- ✗ Sinistri Spese Mediche e Rimpatrio Sanitario
- ✗ Attività sportive e ricreative non elencate nella polizza
- ✗ Viaggi che prevedono lo svolgimento di attività manuali di qualsiasi tipo
- ✗ Viaggi che includono la pratica di sport invernali o che si svolgeranno in crociera
- ✗ Viaggi verso i paesi sanzionati come elencati nell'apposita sezione e/o in Italia
- ✗ Annullamento del viaggio conseguente a libera decisione dell'assicurato, mancato rilascio del passaporto, licenziamento per giusta causa
- ✗ Viaggi verso aree per le quali vi è uno sconsiglio a viaggiare da parte del Governo Italiano
- ✗ Viaggi effettuati allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici o dopo aver ricevuto una prognosi terminale
- ✗ Voli aerei, a meno che l'assicurato non viaggi come passeggero pagante su aerei di linea
- ✗ Smarrimento, danneggiamento o furto del bagaglio utilizzato dall'assicurato per lo svolgimento della propria professione
- ✗ Fallimento, insolvenza o liquidazione di un tour operator, di un agente di viaggio o altro operatore turistico
- ✗ Sinistri derivanti dal compimento di atti illeciti da parte dell'assicurato
- ✗ Abuso di alcolici/droghe da parte dell'assicurato
- ✗ Sinistri che potrebbero portare a violazioni delle risoluzioni delle Nazioni Unite o di sanzioni commerciali o economiche o di altre leggi dell'UE o degli Stati Uniti
- ✗ Voli annullati da parte di Transavia
- ✗ Spese sostenute a causa della normativa e/o delle restrizioni a viaggiare da parte del governo di qualsiasi Paese, o da parte di un fornitore di servizi turistici.

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rimanda alle Condizioni di Assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono applicabili franchigie e sottolimiti di indennizzo specifici per alcune garanzie
- ! I Minori devono viaggiare accompagnati da un Adulto Assicurato

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle Condizioni di Assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ Europa/Mondo a seconda della destinazione dichiarata dall'Assicurato al momento dell'acquisto della Polizza. La destinazione assicurata è indicata nel Certificato di Assicurazione.
- ✓ La copertura non è valida per viaggi effettuati in tutto o in parte verso, attraverso o nei seguenti Paesi o territori: Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba, Crimea.



Che obblighi ho?

- Alla stipula della polizza dichiarare inoltre tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione da parte dell'Assicuratore del rischio da assicurare; comunicare inoltre se sono state stipulate o sono in vigore altre assicurazioni a copertura dello stesso rischio. Inoltre, prima dell'inizio del periodo assicurativo e alle eventuali ulteriori scadenze prestabilite, pagare il premio.
- È necessario fornire a proprie spese tutte le informazioni, i giustificativi di spesa, quali scontrini e ricevute, richieste dall'Assicuratore, compresi i certificati medici rilasciati da un Medico, le denunce presentate all'Autorità di Pubblica Sicurezza così come ogni altro documento utile alla gestione della pratica di sinistro
- **In caso di Sinistro** - È necessario avvisarci il prima possibile, come segue:
 - chiama il numero +39 02 270 95 478 oppure all'indirizzo mail: chubb.denunce@chubb.com
 - Utilizza il Portale sinistri che trovi [qui](#)



Quando e come devo pagare?

Il premio assicurativo deve essere pagato per intero all'acquisto della polizza sul sito internet di Transavia mediante i metodi di pagamento previsti



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La garanzia Annullamento del viaggio decorre dalla data di prenotazione del Viaggio o dalla Data di acquisto della Polizza così come risultante dal Certificato di Assicurazione, se successiva.

La copertura termina nel momento in cui l'Assicurato inizia il proprio Viaggio.

Le date di inizio e di fine del viaggio sono indicate nel Certificato di Assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

La polizza cessa automaticamente alla scadenza del periodo assicurativo, senza obbligo di disdetta.
L'Assicurato ha diritto di recedere unilateralmente, senza doverne specificare il motivo, entro e comunque non oltre i 14 giorni successivi alla data di acquisto della polizza stessa, purché il viaggio non abbia avuto inizio ed in assenza di sinistri denunciati o pagati.

Per esercitare il diritto di recesso è possibile utilizzare una delle seguenti modalità:

Online: <https://contactus.chubb.com>

o contattare il numero +39 02 270 95 478 (Lunedì-Venerdì dalle 9.00 alle 18.00)

Assicurazione Viaggio

CHUBB®

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo)

Impresa: Chubb European Group SE

Prodotto: Transavia Assicurazione Annullamento

DIP Aggiuntivo realizzato in data: giugno 2025. Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Dann), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato al (27 Marzo 2024), il patrimonio netto della società è pari a (€ 3.003.305.813), mentre il risultato economico di periodo ammonta a (€ 813.088.466). Il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa è pari al (176 %). Per ulteriori informazioni consultare la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile al seguente link: (<https://www.chubb.com/uk-en/about-us-uk/europe-financial-information.html>).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'Impresa risarcisce i danni fino ai massimali di seguito indicati:

GARANZIA	MASSIMALE
Annullo del Viaggio	
Annullo del Viaggio	Costo del biglietto aereo
Interruzione del Viaggio	
Interruzione del viaggio	Escluso



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi	<ul style="list-style-type: none">✗ Viaggi effettuati allo scopo di sottoporsi a trattamenti medici, cure dentarie o di estetica✗ Sinistri dovuti ad una malattia tropicale per la quale l'Assicurato non si è vaccinato.✗ Sinistri derivanti da eventuali differenze di indennizzo dovute al cambio della valuta nel periodo intercorso tra il momento in cui sono state sostenute le spese ed il momento dell'indennizzo.✗ Sinistri causati da abuso di alcol/droga da parte dell'assicurato✗ Sinistri dovuti a suicidio/tentato suicidio o autolesionismo dell'assicurato✗ Sinistri derivanti da radiazioni o onde sonore✗ Sinistri conseguenti a situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra dichiarata o non dichiarata, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere, terrorismo.✗ Sinistri conseguenti a qualsiasi malattia trasmissibile, effettiva o sospetta, che si traduca in restrizioni che impattano sul viaggio assicurato introdotte o messe in atto da parte di qualsiasi fornitore del servizio turistico (vettore, tour operator, agente di viaggio o struttura ricettiva) o di qualsiasi governo
-----------------------	--

	<p>o ente governativo. La presente esclusione non si applica alla sezione “Spese mediche e Rimpatrio Sanitario”</p> <ul style="list-style-type: none"> ✖ Sinistri causati intenzionalmente o con colpa grave dell'assicurato <p>Relativamente alla garanzia Annullo del viaggio sono inoltre esclusi i seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✖ Sinistri conseguenti a qualsiasi condizione medica preesistente o patologia che colpisca una persona da cui dipende il viaggio dell'Assicurato (l'Assicurato stesso, un Compagno di viaggio, un parente stretto, un collega stretto/socio della ditta/Impresa dell'Assicurato), diagnosticata, curata o per la quale è stato richiesto il ricovero ospedaliero o ambulatoriale prima della prenotazione del viaggio (o dell'inizio del Periodo di Assicurazione, se successivo) e da cui potrebbe derivare una valida causa di annullo del viaggio. ✖ Sinistri conseguenti a qualsiasi condizione medica preesistente o patologia che colpisca una persona il cui stato di salute condiziona lo svolgimento del viaggio dell'Assicurato (l'Assicurato stesso, un Compagno di viaggio, un parente stretto, un collega stretto/socio della ditta/Impresa dell'Assicurato), per la quale è stata prescritto regolare trattamento medico, da parte di un Medico, alla data di prenotazione del viaggio (o dell'inizio del Periodo di Assicurazione, se successivo) e da cui potrebbe derivare una valida causa di annullo del viaggio. ✖ Citazione o convocazione in tribunale nel caso in cui l'Assicurato o il Compagno di viaggio siano convocati come testimoni/consulenti o se la loro professione prevede regolarmente la presenza in tribunale ✖ Sinistri derivanti da licenziamento o sospensione dal lavoro nel caso in cui l'Assicurato o il suo compagno di viaggio fossero già disoccupati o tale evento fosse prevedibile al momento della prenotazione del viaggio, derivanti da licenziamento o sospensione del lavoro volontario o per giusta causa e/o in caso di lavoratore autonomo o con partita IVA ✖ Eventuale situazione economica sfavorevole che possa costringere l'Assicurato ad annullare il proprio viaggio al di fuori dei casi elencati nel paragrafo “Oggetto della Copertura” all'interno del contratto di assicurazione. ✖ Sinistri derivanti dalla volontaria decisione di annullare il Viaggio da parte dell'Assicurato o del Compagno di Viaggio, a meno che il motivo dell'annullamento non sia elencato nel paragrafo “Oggetto della copertura”. ✖ mancato rilascio del passaporto, della carta di identità, del visto e del permesso necessario per partire in Viaggio. ✖ Eventuali oneri o spese dovuti a ritardo nel comunicare al tour operator, agente di viaggio, o fornitore dei servizi di trasporto o soggiorno la necessità di annullare la prenotazione e/o dovuti a divieti o restrizioni emessi da un'Autorità pubblica competente ✖ Eventuali oneri o spese sostenute o regolate attraverso buoni promozionali o punti, multiproprietà, costi di gestione, costi di manutenzione o commissioni di cambio in relazione alla multiproprietà o accordi analoghi ✖ Eventuali oneri o spese derivanti da norme, regolamenti o proibizioni, emanati dal governo o da un'autorità pubblica competente, che abbiano un impatto sul viaggio assicurato. ✖ Eventuali oneri o spese sostenute in Viaggio qualora, al momento della prenotazione dello stesso, sia operativo un divieto, una limitazione o uno sconsiglio (anche temporanei) a viaggiare da parte Ministero degli Esteri Italiano. A tale scopo è consigliabile verificare eventuali avvertenze vigenti relative al paese di destinazione del Viaggio sul sito Web della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. ✖ La franchigia.
--	--



Ci sono limiti di copertura?

- ! L'Impresa non sarà tenuta a prestare la copertura assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio la esponga a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Italia, Regno Unito o Stati Uniti d'America
- ! La copertura assicurativa è operante per la pratica delle attività sportive e ricreative specificate in polizza, purché entro i limiti consentiti da ciascuna delle attività elencate ed a condizione che: l'Assicurato non eserciti taluna delle seguenti attività contro il parere di un medico; vengano praticate indossando l'attrezzatura tecnica prevista; vengano praticate all'interno di organizzazioni sportive e seguendo i criteri di sicurezza previsti e richiesti dagli organizzatori; vengano praticate al di fuori di competizioni sportive e relative prove; non sia la ragione principale del viaggio
- ! Nel caso di Sinistro indennizzabile ai sensi del presente Contratto, per il quale però l'Assicuratore ritenga che le prospettive di successo nel raggiungimento di un esito favorevole siano scarse anche in ragione delle leggi, delle pratiche e/o dei regolamenti del Paese in cui si è verificato l'Evento o che i costi per ottenere un esito favorevole sarebbero sproporzionati rispetto al valore della pretesa, la rivendicazione dell'Assicurato sarà esclusa dalla copertura e l'Assicuratore non sarà tenuto a fornire alcuna copertura.
- ! Il contratto prevede l'applicazione di una franchigia di € 50 per ogni garanzia, ad eccezione della garanzia Annullo a cui viene applicata una franchigia del 10% sul totale indennizzabile con un minimo di €50



A chi è rivolto questo prodotto?

Persone fisiche residenti e/o domiciliate in Italia, che si trovano in Italia al momento dell'acquisto della polizza.



Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 49,9%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano Email : ufficio.reclami@chubb.com L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.
All'IVASS	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf . In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. I reclami possono essere presentati anche all'autorità di vigilanza o all'ente all'uopo preposto del Paese in cui l'Assicuratore ha la propria sede legale (FRA - Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - ACPR) scegliendo una delle opzioni disponibili al seguente link: https://acpr.banque-france.fr/fr/professionnels/vos-outils-et-services/signaler-lacpr-un-manquement-ou-une-infraction .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	La polizza contiene la disposizione secondo cui, in caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze dell'infortunio (o della malattia), le Parti si obbligano a conferire mandato di decidere, con scrittura privata, ad un collegio di tre medici a norma e nei limiti delle Condizioni di Assicurazione. Per la risoluzione di liti transfrontalieri il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Regime Fiscale

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le operazioni di assicurazione effettuate interamente in Italia usufruiscono del regime di esenzione Iva, di cui all'articolo 10, n.2 del DPR n. 633/72 che recepisce la Direttiva n. 2006/112/CE e sono soggette ad un'imposta sul premio assicurativo di cui alla Legge n. 1216/1961.
---	---

Consigli per i Viaggiatori

Numeri di Telefono Importanti

Chubb Assistance

Per richiedere le prestazioni di Assistenza e per assistenza medica d'urgenza all'estero telefona al numero:

+39 02 270 95 478

(24 ore su 24, 365 giorni)

Ufficio Sinistri Chubb

Per denunciare un sinistro, utilizza il Portale sinistri che trovi [qui](#)

Oppure scrivi all'indirizzo e-mail: chubb.denunce@chubb.com

O via posta ordinaria, al seguente indirizzo: Chubb European Group SE. – Via Fabio Filzi, n. 29 – 20124 Milan, Italy.

In caso di richieste riguardanti le modalità di denuncia o lo stato del Sinistro, contatta l'Ufficio Sinistri al numero:

+39 02 270 95 478

(Lunedì - Giovedì 9.00-17:00, Venerdì 9.00-13:00 – esclusi i festivi)

Servizio Clienti Chubb

Per maggiori informazioni sulle Condizioni Generali di Assicurazione o su come esercitare il diritto di recesso, contatta il Servizio Clienti al numero:

+39 02 270 95 478

(Lunedì - Venerdì 9.00-18:00 – esclusi i festivi)

Email: Online: <https://contactus.chubb.com>

Servizio Clienti Transavia

Per esercitare il diritto di recesso o risolvere il contratto, contatta Transavia al numero:

+39 02 270 95 478

Reclami

In forma scritta, all'indirizzo: Chubb European Group SE. – Via Fabio Filzi, n. 29 – 20124 Milan, Italy;

Oppure via mail: ufficio.reclami@chubb.com

Suggerimenti utili

- Occorre avere con sé una copia della Polizza e del Certificato di Assicurazione quando si è in viaggio;
- In caso di smarrimento o furto occorre fare reclamo scritto all'hotel e sporgere denuncia all'Autorità locale di pubblica sicurezza entro le successive 24 ore e chiedere il rilascio della copia della denuncia;
- Occorre tenere gli oggetti preziosi al sicuro (per esempio in una cassetta di sicurezza); non lasciare gli oggetti preziosi incustoditi o alla vista di altre persone;
- Assicurarsi di avere il tempo sufficiente per raggiungere l'aeroporto, il parcheggio e passare il varco dei controlli di sicurezza. Occorre tenere conto di un possibile ritardo dovuto al traffico;
- Contattare immediatamente l'Assicuratore in caso di cancellazione o modifica del viaggio per sopravvenuti problemi di salute;
- Contattare l'Assicuratore al numero +39 02 270 95 478 per ottenere indicazioni prima di sostenere delle spese per le quali successivamente sarà denunciato un Sinistro.

Vaccinazioni

Quando si viaggia all'Estero potrebbe essere necessario fare delle vaccinazioni aggiuntive. Prima di partire si consiglia di visitare i siti www.viaggiaresicuri.it e www.salute.gov.it o di consultare il proprio medico curante o la propria ASL/un ambulatorio di Medicina del Viaggiatore.

TEAM - Tessera Europea Assicurazione Malattia

Per viaggi in Europa (tutti i Paesi dell'UE compreso Islanda, Liechtenstein, Norvegia & Svizzera), occorre portare con sé la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), in inglese EHIC (European Health Insurance Card). La TEAM permette, durante i soggiorni in uno dei Paesi aderenti, di beneficiare degli accordi di reciprocità e di recarsi in caso di necessità direttamente presso un Medico o una struttura sanitaria pubblica o convenzionata e ricevere le cure alle stesse condizioni degli assistiti dello Stato in cui ci si trova. Nel caso di Sinistro - Spese mediche coperto dalla Polizza, qualora il costo del Sinistro sia stato ridotto a seguito dell'utilizzo della TEAM, non verrà applicata la Franchigia al rimborso delle spese mediche sostenute.

Esonero della Franchigia

L'Assicuratore non applicherà la Franchigia al rimborso delle spese mediche sostenute per un Sinistro - Spese Mediche coperto dalla Polizza, il cui costo sia stato ridotto dall'Assicurato,

- presentando la TEAM o
- usufruendo dei rapporti di reciprocità con l'Italia in ambito sanitario o
- utilizzando la propria assicurazione sanitaria privata presso la struttura di cura.

Cose da sapere prima di partire



La Polizza non copre i Sinistri avvenuti in paesi per i quali è in atto uno sconsiglio a viaggiare da parte del Ministero degli Affari Esteri. Prima di partire va quindi consultato il sito web www.viaggiaresicuri.it per verificare che non vi sia lo sconsiglio a viaggiare per il paese di destinazione.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale mette a disposizione del cittadino informazioni di carattere generale sui Paesi stranieri, ivi comprese quelle relative alle condizioni ed agli eventuali rischi per l'incolumità di coloro che intraprendono viaggi all'Estero, avvalendosi di fonti ritenute attendibili, per consentire scelte consapevoli e responsabili.

Dove siamo nel Mondo



Si tratta di un servizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che consente agli italiani che si recano temporaneamente all'Estero di segnalare - su base volontaria - i dati personali, al fine di pianificare con maggiore rapidità e precisione gli interventi di soccorso.

In tali circostanze di particolare gravità è evidente l'importanza di essere rintracciati con la massima tempestività consentita e - se necessario - soccorsi.

Visita il sito web: www.dovesiamonelmondo.it.

Indice

Consigli per i Viaggiatori	1
Numeri di Telefono Importanti	1
Suggerimenti utili	1
Vaccinazioni	2
TEAM - Tessera Europea Assicurazione Malattia	2
Esonero della Franchigia	2
Cose da sapere prima di partire	2
Dove siamo nel Mondo	2
Indice	3
Sezione 1 – DEFINIZIONI DI POLIZZA	5
Sezione 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	10
Art. 1) Dichiarazioni del Contraente	10
Art. 2) Variazioni del Rischio	10
Art.3) Conformità alle Condizioni di Assicurazione	10
Art.4) Modifiche della Polizza	10
Art. 5) Interessi	10
Art. 7) Diritto di recesso	10
Art. 8) Annullamento della Polizza	11
Art. 9) Durata e effetto della copertura	11
Art. 10) Cessazione automatica della copertura	11
Art. 11) Prolungamento automatico del Periodo di Assicurazione	11
Art. 12) Altre assicurazioni	11
Art. 13) Diritto di Rivalsa	12
Art. 14) Foro competente	12
Art. 15) Oneri fiscali	12
Art. 16) Interpretazione del Contratto e rinvio alle norme di legge	12
Art. 17) Termini di prescrizione	12
Art. 18) Lingua della Polizza	12
Art. 19) Spese bancarie	12
Sezione 3 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E PRESTAZIONI ASSICURATE	13
Art. 20) Viaggi Assicurabili	13
Art. 21) Sport e Attività ricreative	13
Estensione garanzia sport invernali (FACOLTATIVA)	14
Art. 22) Persone assicurabili e limiti di età	15
PRESTAZIONI ASSICURATE	18
Art. 23) Assistenza medica d'urgenza	18
Art. 24) Prestazioni di Assistenza in viaggio	19

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com -P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS 1.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Art. 25) Annullamento del viaggio	19
Art. 26) Spese mediche e Rimpatrio sanitario	20
Art. 27) Diaria da Ricovero	21
Art. 28) Ritardo del volo / Rinuncia al viaggio	21
Art. 29) Mancata partenza	21
Art. 30) Interruzione del viaggio	22
Art. 31) Effetti personali e Bagaglio	22
Art. 32) Smarrimento o furto del passaporto / carta d'identità / patente	23
Art. 33) Denaro personale	24
Art. 34) Infortunio	24
Art. 35) Responsabilità Civile	24
Art. 36) Spese Legali all'estero	25
Art. 37) Estensione di Copertura Sport Invernali - OPZIONALE	26
SEZIONE 4 – DELIMITAZIONI DELLA COPERTURA ED ESCLUSIONI	27
Art. 38) Persone non assicurabili e limiti di età	27
Art. 39) Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni	27
Art. 40) Esclusioni specifiche	28
Art. 41) Limiti di sottoscrizione	34
Art. 42) Esclusione di compensazioni alternative	34
SEZIONE 5 – DENUNCIA DI SINISTRO	35
Art. 43) Obblighi generali relativi alla denuncia del Sinistro	35
Art. 44) Controversie	36
Art. 45) Pagamento dell'Indennizzo	36
Informazioni sul Trattamento dei Dati Personalni	36

Sezione 1 – DEFINIZIONI DI POLIZZA

I termini di seguito elencati, riportati nella presente polizza (o a cui si fa riferimento nel relativo Set Informativo), assumono il seguente significato:

A

Aggravamento del rischio: qualunque mutamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione, che comporti maggiori probabilità che si verifichi l'evento assicurato o maggiori potenziali danni conseguenti al suo verificarsi.

Arbitrato: il procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra il Contraente o l'Assicurato e l'Assicuratore. Tale procedimento può essere previsto dai contratti di assicurazione.

Articol di prima necessità: i beni e gli oggetti strettamente necessari a mantenere un'adeguata igiene, una dignitosa cura della persona, un sufficiente livello di salute e sicurezza.

Assicurato: la persona fisica residente e/o domiciliata in Italia, partecipante al Viaggio, il cui interesse è protetto dall'assicurazione ed il cui nominativo è indicato sul Certificato di Assicurazione.

Assicuratore: Chubb European Group SE, Rappresentanza Generale per l'Italia.

Assicurazione Assistenza: l'assicurazione con la quale l'Assicuratore si impegna a mettere a immediata disposizione dell'Assicurato un aiuto, in denaro o in natura (servizio), nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.

Assistenza: l'aiuto tempestivo entro i limiti convenuti nel contratto di assicurazione che viene erogato tramite la Centrale Operativa e fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro.

Attrezzatura per Sport Invernali: sci, snowboard, scarponi da neve e relativi attacchi, caschi da neve, racchette da sci.

Ausilio/i per la mobilità: stampelle, bastone da passeggi, deambulatore, deambulatore a ruote, trolley da passeggi, sedia di evacuazione, sedia a rotelle, carrozzina elettrica o scooter per la mobilità costruito appositamente per aiutare le persone che soffrono di mobilità limitata, ad esclusione della carrozzina o trolley da golf.

B

Bagaglio: valigia, zaino o contenitore in genere ed il suo contenuto; ausili per la mobilità; oggetti di valore, qualsiasi altro articolo indossato o trasportato dall'assicurato, non rientrante nelle esclusioni, di proprietà dell'assicurato o comunque sotto la sua responsabilità.

Beneficiario: la persona fisica designata in polizza dall'Assicurato che riceve la prestazione prevista dal contratto di assicurazione in caso di decesso dell'Assicurato indemnizzabile a termini di polizza.

Biglietto di Viaggio: titoli di viaggio prenotati in anticipo che sono stati pagati per una persona specifica e per un Viaggio specifico. Le tessere di viaggio mensili, gli abbonamenti annuali o documenti simili non sono considerati biglietti di Viaggio ai sensi del presente Contratto.

C

Carenza: il periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo, l'Assicuratore non corrisponde la prestazione assicurata.

Catastrofi Naturali: trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, ed altri sconvolgimenti della natura.

Certificato di Assicurazione: il documento emesso dall'Assicuratore ed intestato al Contraente, che prova la copertura assicurativa e che è da considerarsi parte integrante della polizza.

Chubb Assistance: i servizi di informazione e di consulenza telefonica e/o i servizi di assistenza in viaggio, assistenza medica d'urgenza e di rimpatrio sanitario, organizzati e forniti dalla struttura organizzativa di IPA (Inter Partner Assistance S.A.), Via Carlo Pesenti, n. 121 - 00156 Roma, costituita da risorse umane ed attrezzi, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno.

Collega/socio: persona fisica con cui l'Assicurato lavora in Italia e che dovrebbe essere in servizio per consentire all'Assicurato di stare in viaggio.

Commissioni/Costi di intermediazione: il compenso che l'Assicuratore corrisponde all'Intermediario, qualora previsto, per l'attività di intermediazione assicurativa svolta. Esso è normalmente definito in una percentuale del premio, al netto delle imposte, corrisposto dal Contraente.

Compagno di viaggio: la persona che trascorre il Viaggio insieme all'Assicurato, indicata al momento della prenotazione del Viaggio, così come risultante dai Biglietti di Viaggio. Qualcuno con cui hai organizzato di fare un viaggio e senza il quale sarebbe irragionevole aspettarsi che tu intraprenda o prosegua il Viaggio.

Conclusione del Contratto: il momento in cui l'Assicuratore ha raccolto la volontà del Contraente di stipulare il presente Contratto di assicurazione.

Condizioni di Assicurazione: le clausole previste dalla presente polizza, riguardanti gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, il contenuto delle garanzie, i limiti e le esclusioni eventualmente integrate per aspetti particolari da ulteriori clausole specifiche.

Coniuge: il coniuge dell'Assicurato, per matrimonio o unione civile, o il convivente more uxorio.

Contraente: il soggetto che stipula il Contratto di assicurazione con l'Assicuratore, nell'interesse proprio e/o di altri soggetti, e che si obbliga a pagare il relativo Premio.

Contratto: il contratto di assicurazione stipulato dal Contraente e con il quale si trasferisce da un soggetto (l'Assicurato) a un altro soggetto (l'Assicuratore) un Rischio al quale lo stesso è esposto.

Costi di Viaggio: l'insieme delle spese sostenute in anticipo o che siano dovute a titolo contrattuale (anche a titolo di penale per l'annullamento) dall'Assicurato, per l'acquisto del Biglietto di Viaggio.

Crociera: un viaggio effettuato per mari o per fiumi che abbia una durata totale di oltre 3 (tre) giorni ed in cui il trasporto e l'alloggio siano forniti principalmente in una nave che si muove attraversando mari, fiumi e oceani.

D

Danneggiamento: qualsiasi danno sofferto dal bagaglio durante il Viaggio a seguito di collisione, urto o rottura.

Danno: il pregiudizio subito dall'Assicurato in conseguenza di un Sinistro.

Data di:

- **acquisto della polizza:** data a partire dalla quale il contratto di assicurazione è da intendersi stipulato ed a cui corrisponde l'emissione del Certificato di Assicurazione, se il premio è stato pagato;
- **fine del viaggio:** data indicata alla voce corrispondente nel Certificato di Assicurazione;
- **fine della copertura:** data di scadenza della polizza, coincidente con la data di fine del viaggio o, se antecedente, la data di effettivo rientro dell'Assicurato presso la propria residenza o domicilio in Italia;
- **inizio del viaggio:** data indicata alla voce corrispondente nel Certificato di Assicurazione;
- **inizio della copertura:** dalle ore 00:01 o in qualsiasi momento successivo del giorno in cui viene emesso il Certificato di Assicurazione, momento a partire dal quale le garanzie assicurative previste dal contratto sono efficaci, se il premio è stato pagato.

Dati Personalisi: le informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente; ad esempio informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica.

Denaro: monete, banconote, traveller's cheques, vaglia postali, biglietti di viaggio, vouchers pre-pagati, biglietti d'ingresso pre-pagati e non rimborsabili, carte di credito, di debito, prepago e/o moneta elettronica.

Denuncia di Sinistro: la comunicazione che l'Assicurato deve dare all'Assicuratore a seguito di un sinistro.

Dichiarazioni Precontrattuali: le informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipula del contratto di assicurazione, sulla base delle quali l'Assicuratore effettua la valutazione del rischio e stabilisce le condizioni per la sua assicurazione.

Diminuzione del rischio: qualunque mutamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione che comporti una riduzione della probabilità che si verifichi l'evento assicurato, oppure una riduzione del danno conseguente al suo verificarsi.

Domicilio: il luogo in Italia dove l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

E

Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relative alla copertura assicurativa prestata dall'Assicuratore, come indicati in polizza con caratteri di particolare evidenza.

Estero: qualunque Paese al di fuori dell'Italia.

Europa: Albania, Andorra, Austria, Bielorussia, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Federazione Russa (Ovest degli Urali), Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Isole Canarie, Isole del Canale, Isola di Man, Isole del Mediterraneo (incluso Majorca, Minorca, Ibiza, Corsica, Malta, Gozo, Creta, Rhodes e le altre Isole Greche, Cipro), Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madeira, Moldavia, Monaco, Norvegia, Olanda (Paesi Bassi), Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria.

F

Famiglia: un insieme di persone (di cui almeno uno maggiorenne) legate da vincoli di matrimonio, affettivi o di convivenza, parentela, affinità, adozione, tutela, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, così come risultante dallo stato di famiglia.

Familiare: la persona legata da vincolo di parentela con l'Assicurato, ossia: coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti e/o le persone con lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia.

Franchigia/Scoperto : la parte di danno che resta a carico dell'Assicurato, espressa rispettivamente in un importo fisso o in una percentuale sul danno indennizzabile. Qualora lo scoperto preveda un minimo e la percentuale sul danno indennizzabile risultasse inferiore all'importo del minimo di scoperto, sarà quest'ultimo a restare a carico dell'Assicurato.

Esempio di funzionamento di Franchigie e scoperti:

Caso a):

Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una Franchigia assoluta di Euro 100. L'indennizzo sarà di Euro 400.

Caso b):

Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10%. L'indennizzo sarà di Euro 180.

Caso c):

Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10% col minimo di Euro 50. L'indennizzo sarà di Euro 150.

Furto: reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis del Codice Penale.

G

Genitore o Tutore legale: una persona che ha la potestà genitoriale o la qualifica di tutore legale ai sensi del Codice Civile.

Giorno di Ricovero: la permanenza dell'Assicurato in un Istituto di Cura per un periodo di almeno 24 ore consecutive e/o la degenza che abbia comportato almeno un pernottamento.

Guasto meccanico: l'evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed imprevisto che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati guasti: rottura o foratura di pneumatici, errore di carburante, esaurimento batteria, blocco della serratura o dell'antifurto/immobilizer.

Guerra: situazioni di conflitto armato tra nazioni, invasioni, atti di nemici stranieri, guerra civile o usurpazione di potere da parte di forze militari organizzate.

I

Imposta sulle Assicurazioni: imposta che si applica al premio di assicurazione, in base alle aliquote fissate dalla legge.

Incustodito: luogo non sottoposto alla vista dell'Assicurato o tale da non impedire il furto del bagaglio o del veicolo o comunque l'impossessamento contro la volontà dell'Assicurato.

Indennità o Indennizzo: la somma di denaro dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro indennizzabile.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche dell'Assicurato oggettivamente constabili.

Infortunio grave acuto: un evento improvviso, imprevisto e involontario causato da mezzi esterni, visibili e violenti, che richiede un trattamento medico immediato dell'Assicurato.

Intermediario: l'intermediario assicurativo, regolarmente autorizzato ad operare ai sensi di Legge, che presta la sua opera di intermediazione in relazione al Contratto di assicurazione.

Invalidità permanente: Qualsiasi forma di disabilità funzionale che si protraggia per almeno 12 mesi e che, sulla base di evidenze mediche, perdurerà in maniera permanente.

Invalidità totale permanente :

1. Se l'assicurato svolge un'attività remunerativa alla data dell'incidente: una disabilità permanente che impedisce di svolgere un'attività remunerativa per la quale si è idonei per via di formazione, istruzione o esperienza

2. Se l'assicurato non svolge un'attività remunerativa alla data dell'incidente: una forma di disabilità permanente giudicata tale sulla base di una valutazione medica da parte nostra o di personale medico esperto indipendente da noi nominato, che si traduce nell'incapacità di svolgere in maniera autonoma almeno 2 delle seguenti attività della vita quotidiana:

- nutrirsi;
- coricarsi e alzarsi dal letto;
- vestirsi e svestirsi;
- provvedere alla propria igiene personale ed ai bisogni fisiologici;
- camminare in piano per 200 mt.

Istituto di Cura: una struttura che:

a. è destinata principalmente alla diagnosi, all'assistenza medica e al trattamento in regime di ricovero di persone malate o ferite, sotto la supervisione di uno o più Medici qualificati, uno o più dei quali è sempre disponibile per un consulto;

b. fornisce (laddove opportuno) strutture per interventi chirurgici importanti entro i confini della sede o in strutture controllate dalla sede; o

c. fornisce un servizio infermieristico a tempo pieno sotto la supervisione del personale infermieristico.

Tale termine non comprende unità speciali o strutture che sono destinate in via principale a:

- il trattamento di malattie o anomalie psichiatriche;
- la cura di anziani, tossicodipendenti o alcolisti; o
- cliniche d'idroterapia o di cure naturali, case di cura a lunga degenza, strutture di assistenza prolungata, case di riposo oppure ospizi.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

IVASS: l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di sorveglianza nei confronti delle imprese di assicurazioni, anche straniere, operanti in Italia.

L

Legale rappresentante: l'Avvocato, lo Studio legale, o altra persona, Società o Compagnia adeguatamente qualificata nominata per agire per conto dell'Assicurato.

Legge: qualsiasi testo normativo vigente e riconosciuto in base all'ordinamento giuridico applicabile.

Liquidazione: il pagamento dell'Indennizzo dovuto dall'Assicuratore in caso di Sinistro coperto dall'Assicurazione.

M

Malattia: ogni alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente/conseguente ad Infortunio.

Malattia improvvisa: la malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non deve essere manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato, che richiede un trattamento medico immediato dell'Assicurato.

Malattia trasmisibile: una malattia o patologia che può essere trasmessa, direttamente o indirettamente, da una persona all'altra a causa di un virus, di un batterio o di altri microorganismi.

Maltempo: condizioni atmosferiche proibitive a tal punto che l'Autorità di pubblica sicurezza (o altra autorità competente) emani un avviso attraverso le reti pubbliche (incluso ma non limitato ai mezzi televisivi e radiofonici) circa la pericolosità a viaggiare lungo il percorso inizialmente previsto dall'Assicurato.

Massimale: l'importo massimo, indicato in polizza, fino alla concorrenza del quale l'Assicuratore si impegna a prestare le garanzie e/o la prestazione prevista.

Medico: : un medico o uno specialista, iscritto o autorizzato ad esercitare la professione medica in base alla legge del Paese in cui la professione è praticata e che non sia né una persona Assicurata; né un parente di una persona Assicurata che denuncia un Sinistro, a meno che non autorizzato dall'Assicuratore.

Minore: Le persone fisiche di età inferiore ai 18 anni alla data di sottoscrizione della Polizza di Assicurazione.

O

Oggetti di valore: macchina fotografica e accessori, telescopio, binocolo, attrezzatura audio/video (incluso radio, iPod, lettore mp3 ed mp4, videocamera, lettore DVD, video, televisione, altri dispositivi audio e video simili), cellulare, smartphone, navigatore satellitare, computer e relativi accessori (incluso Personal Digital Assistant, organizer, portatili, notebooks, netbooks, iPads, tablets e simili), accessori per giochi (incluso console, giochi e periferiche) gioielli, orologi, pellicce, pietre preziose e semi-preziose e oggetti realizzati o contenenti oro, argento o altri metalli preziosi.

P

Parente stretto: il coniuge o fidanzato(a), il nipote, figlio, fratello, sorella, genitore, nonno, fratellastro o sorellastra, patrigno o matrigna, genero, figliastro, zio o zia dell'Assicurato o qualunque persona risultante nello stesso stato di famiglia, residenti in Italia e non Assicurati.

Partner: il coniuge, la persona unita civilmente o qualcuno di ambo i sessi con cui l'Assicurato ha vissuto per almeno tre mesi in un rapporto analogo al coniugio o all'unione civile.

Penale: costi addebitati all'Assicurato in caso di modifica o annullamento del viaggio.

Perdita di un arto: amputazione o perdita totale e permanente dell'uso di una o più mani in corrispondenza del o sopra il polso o di uno o più piedi sopra la caviglia (articolazione astragalo-tibiale).

Perdita della vista:

1. di entrambi gli occhi: cecità permanente che coinvolge entrambi gli occhi e per la quale, sulla base di approfondimenti clinici venga attestato che non si guarirà mai.

2. di un solo occhio: cecità permanente che coinvolge un solo occhio, per la quale sulla base di approfondimenti clinici venga attestata la perdita totale e permanente della vista, con rilascio della certificazione di cecità, di uno dei due occhi tale per cui, dopo la correzione con occhiali, lenti o interventi chirurgici, gli oggetti che dovrebbero essere chiaramente visibili da 20 metri di distanza possono essere visti solo da 1 metro di distanza o meno.

Periodo di Assicurazione: periodo di tempo intercorrente tra la Data di inizio della copertura e la Data di fine della copertura, riportate nel Certificato di Assicurazione.

Polizza: il documento che prova il Contratto di assicurazione.

Premio: la somma di denaro che il Contraente deve corrispondere all'Assicuratore per beneficiare dell'assicurazione.

Prenotazione del viaggio: l'insieme delle transazioni che, complessivamente, compongono il Viaggio a copertura del quale è stata emessa la Polizza. La data di prenotazione corrisponde alla data di acquisto del primo servizio turistico assicurabile ai termini di Polizza (titoli di viaggio emessi dal vettore, pacchetto viaggio Tour Operator, alloggio in struttura ricettiva) comprovato da apposito documento di avvenuto pagamento.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Prestazioni Assicurate: l'insieme delle garanzie assicurative come descritte in Polizza.

Q

Quietanza: la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del premio o dell'indennizzo.

R

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti dell'Assicuratore in relazione a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Residenza: il luogo dove l'Assicurato ha stabilito la sua dimora abituale in Italia come risultante da certificato anagrafico.

Ricovero: la permanenza dell'Assicurato in un Istituto di Cura che abbia comportato almeno un pernottamento. Resta escluso l'accesso alle strutture di pronto soccorso che non dia seguito a ricovero.

Rischio: la probabilità che si verifichi l'evento assicurato.

Rivalsa: il diritto che spetta all'Assicuratore ai sensi di legge di richiedere al soggetto che ha causato il danno l'indennizzo liquidato.

S

Set Informativo: l'insieme dei documenti che costituiscono l'informativa precontrattuale che vengono consegnati al Contraente (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione e, ove previsto, Modulo di Proposta).

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso assicurato.

Smarrimento, Smarrito, Perdite: il bagaglio, denaro, passaporto e/o carta d'identità e/o patente di guida coperti dalla presente Polizza e che:

1. siano stati involontariamente ed accidentalmente smarriti e non ritrovati; o
2. siano in un posto noto, ma che l'Assicurato non sia in grado di prendere; o
3. siano spariti contro la volontà dell'Assicurato.

Soggiorno: permanenza temporanea, da intendersi come intervallo di tempo tra la Data di Inizio Viaggio e la Data di fine copertura, in una camera d'albergo, appartamento, casa in affitto o altra struttura recettiva.

Sottolimite: l'importo, espresso in percentuale o in cifra assoluta, che è parte del massimale e rappresenta l'esborso massimo dell'Assicuratore in relazione alla singola garanzia per cui può essere previsto.

Spese di riparazione e sostituzione: le spese necessarie per la riparazione di beni di proprietà parzialmente danneggiati o, in caso di smarrimento o distruzione totale o riparazione antieconomica, le spese di sostituzione dei beni come nuovi al netto della riduzione per usura, deterioramento, strappi o deprezzamento. (Nota: l'Assicuratore pagherà una quota ragionevole del valore totale di un set o di una coppia in caso di riparazione o sostituzione di un elemento che fa parte di un set o di una coppia).

Spese legali:

1. Onorari, spese, costi/spese di perizie e altri esborsi ragionevolmente sostenuti dai Legali nel perseguire una Richiesta di risarcimento o procedimenti legali per danni e/o indennizzi nei confronti di un terzo che abbia causato a qualsiasi Persona Assicurata lesioni o malattie accidentali o nell'impugnare un ricorso contro la sentenza di un Tribunale, Corte o arbitrato;
2. Costi per i quali l'assicurato è legalmente responsabile a seguito di un'assegnazione di spese da parte di qualsiasi tribunale o corte o una transazione extragiudiziale effettuata in relazione a qualsiasi Richiesta di risarcimento o procedimento legale.

Sport Invernali: Mini-sci/Bigfoot, bob, sci di fondo, sci sui ghiacciai, elisci, kite snowboarding, luging, mono-sci, motoslitta, sci, sci acrobatico, salto con gli sci, gare di sci, slittino, pattinaggio sulla neve, snowboard, escursioni in motoslitta, pattinaggio in velocità, toboga.

Struttura ricettiva: gli alberghi, villaggi albergo, motel, residenze turistiche alberghiere "residence", bed and breakfast.

Surroga: la facoltà dell'Assicuratore di sostituirsi ai diritti che l'Assicurato indennizzato vanta verso il terzo responsabile del danno.

T

Terzi: qualunque persona ad esclusione del coniuge/convivente, degli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi dell'Assicurato nonché degli altri parenti od affini con lui conviventi.

Titoli di viaggio: biglietteria aerea, marittima o ferroviaria.

Transavia: le società Transavia Airlines C.V. Piet Gulinardweg 15, 1117 EE Schiphol Airport, Netherlands, Company number 34035297 e Transavia France S.A.S. 3 Allée Hélène Boucher, Bât. 524, 91781 Wissous, France.

Trasporto Pubblico: veicolo di aria, terra o acqua preposto al trasporto di passeggeri previo pagamento e ad orari programmati di dominio pubblico.

U

Urgenza: una alterazione ordinaria delle condizioni di benessere dell'Assicurato in conseguenza di un infortunio qualora, pur non esistendo un immediato pericolo di vita, sia tuttavia necessario adottare entro breve tempo l'opportuno intervento terapeutico.

V

Validità Territoriale: lo spazio geografico entro il quale l'assicurazione opera.

Vettore: l'impresa di trasporto aerea o marittima.

Viaggio: il viaggio all'Esterò comprendente le spese di viaggio o di alloggio prenotati in anticipo.

Viaggio di sola Andata (solo volo di andata): viaggio che inizia quando si lascia la propria residenza o domicilio in Italia e termina dopo aver lasciato il controllo passaporti a destinazione, compresi gli eventuali scali del viaggio fino a destinazione, per un massimo complessivo di 24 ore.

Viaggio Andata e Ritorno (volo di andata e ritorno): viaggio che inizia quando si lascia la propria residenza o domicilio in Italia, compresi gli eventuali scali sul viaggio di andata e ritorno fino a destinazione, per un massimo di 24 ore, e termina con il ritorno al luogo di residenza o domicilio in Italia per una durata massima di 31 giorni.

Sezione 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1) Dichiarazioni del Contraente

L'Assicuratore garantisce le Prestazioni oggetto del presente Contratto e ne determina il Premio in base alle dichiarazioni fornite dal Contraente, che pertanto devono manifestare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio. Dichiarazioni inesatte o reticenze possono comportare sia la mancata liquidazione dell'Indennizzo o un Indennizzo ridotto, sia il Recesso o l'annullamento del Contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892 e 1893 del Codice civile.

Art. 2) Variazioni del Rischio

Il Contraente è tenuto a comunicare per il tramite dell'Intermediario e per iscritto all'Assicuratore le situazioni che comportano in modo oggettivo l'Aggravamento del Rischio, la sua Diminuzione o in ogni caso la variazione delle condizioni che rilevano per l'esecuzione del Contratto, per permettere all'Assicuratore la valutazione di una rimodulazione del Premio e, più in generale, della prosecuzione del rapporto contrattuale. Le variazioni rilevanti sono quelle che hanno un'incidenza sulla gravità e sull'intensità del Rischio assicurativo tale da alterare l'equilibrio tra il Rischio stesso e il Premio.

Art.3) Conformità alle Condizioni di Assicurazione

La presente Polizza, il Certificato di Assicurazione ed ogni altra informazione fornita in sede di stipulazione della Polizza dovranno essere considerati come parte integrante di uno stesso Contratto.

L'Assicurato (ed anche i suoi rappresentanti) è tenuto a rispettare i termini e le condizioni della presente Polizza. In caso contrario l'Assicuratore pagherà soltanto la parte del Sinistro che avrebbe comunque dovuto pagare qualora fossero stati rispettati a pieno i termini e le condizioni della presente Polizza.

Art.4) Modifiche della Polizza

1. Per modificare la presente Polizza è necessario darne comunicazione scritta o telefonare (dando poi conferma scritta) ai contatti indicati nelle Condizioni di Assicurazione .
2. L'Assicuratore ha il diritto di apportare eventuali modifiche alla Polizza che si rendano necessarie per ragioni di tipo legale o regolamentare e/o a seguito di modifiche nella normativa di settore. In tali casi l'Assicurato riceverà comunicazione scritta nei 30 giorni antecedenti, avendo il diritto di recedere dal Contratto. A seguito dell'eventuale recesso si procederà al rimborso del Premio non goduto, a condizione che non sia già stato denunciato un Sinistro durante il Periodo di Assicurazione.

Eventuali modifiche apportate alla Polizza avranno effetto a partire dalla data di emissione del Certificato di Assicurazione.

Art. 5) Interessi

Gli Indennizzi dovuti ai sensi della presente Polizza non generano interessi, a meno che il pagamento di tali Indennizzi non sia stato irragionevolmente ritardato dall'Assicuratore, anche dopo la ricezione di tutta la documentazione necessaria per la valutazione del Sinistro. In tal caso gli interessi saranno calcolati a partire dalla data di ricezione definitiva di tutta la suddetta documentazione.

Art. 6) Pagamento del Premio

L'ammontare del Premio, incluse le Imposte, è indicato nel Certificato di Assicurazione ed è valido esclusivamente per le persone, le garanzie assicurative, la durata e la destinazione prescelti dal Contraente ed indicati nel Certificato di Assicurazione. Il Contraente si impegna a corrispondere il Premio di Assicurazione per intero alla data di acquisto della polizza, sul sito internet di Transavia mediante i metodi di pagamento previsti.

Art. 7) Diritto di recesso

Il Contraente ha diritto di recedere unilateralmente dalla Polizza, senza doverne specificare il motivo, entro e comunque non oltre i 14 giorni successivi alla data di sottoscrizione della Polizza stessa, purché il viaggio non abbia avuto inizio ed in assenza di Sinistri denunciati o pagati, comunicando la propria volontà di recedere utilizzando una delle seguenti modalità:

Email: Online: <https://contactus.chubb.com>

Tel: +39 02 270 95 478 (dando poi conferma scritta)

In caso di recesso la Polizza sarà annullata dalla data di sottoscrizione e l'Assicuratore rimborserà al Contraente il Premio di Polizza eventualmente già pagato, senza l'applicazione di alcuna penale.

Non è prevista alcuna restituzione del Premio pagato nel caso in cui il diritto di recesso venga esercitato oltre il termine suddetto.

Art. 8) Annullamento della Polizza

A seguito di un valido motivo l'Assicuratore potrà procedere all'annullamento della Polizza dando un preavviso scritto di 30 giorni. Costituiscono esempi di validi motivi di annullamento: eventuale frode o tentativo di frode, obbligo imposto dalla Legge o dal giudice, e simili. In tal caso si procederà al rimborso del Premio non goduto, a condizione che non sia già stato denunciato un Sinistro durante il Periodo di Assicurazione.

Art. 9) Durata e effetto della copertura

1. La garanzia Annullo del viaggio decorre dalla data di prenotazione del Viaggio o dalla Data di acquisto della Polizza così come risultante dal Certificato di Assicurazione, se successiva. La copertura termina nel momento in cui l'Assicurato inizia il proprio Viaggio.
2. La copertura assicurativa delle altre garanzie è operante per il Viaggio che si svolge durante il Periodo di Assicurazione.

Art. 10) Cessazione automatica della copertura**1. Viaggi di Andata e Ritorno**

la copertura assicurativa termina con la data di fine del viaggio o, se antecedente, alla data di effettivo rientro dell'Assicurato presso la propria residenza o domicilio in Italia.

2. Viaggi di Sola Andata

La copertura termina 24 ore dopo l'inizio del viaggio, inteso come il momento in cui l'Assicurato lascia la propria residenza o domicilio in Italia.

Art. 11) Prolungamento automatico del Periodo di Assicurazione

Nei casi in cui l'Assicurato non possa rientrare alla propria residenza prima che la copertura assicurativa abbia termine, la Polizza verrà automaticamente estesa senza oneri aggiuntivi:

- fino ad un massimo di 14 giorni nel caso in cui il mezzo di Trasporto Pubblico previsto per il rientro venga improvvisamente ritardato, annullato o interrotto a causa di maltempo, scioperi o guasti meccanici. Resta inteso che il prolungamento del Periodo di Assicurazione terminerà nel momento in cui l'Assicurato riuscirà a trovare un mezzo di Trasporto Pubblico per il ritorno nella sua residenza, anche prima dei 14 giorni previsti; oppure
- fino ad un massimo di 30 giorni (o anche per un periodo maggiore purché previo consenso scritto di Chubb prima che l'estensione automatica abbia termine) nel caso in cui l'Assicurato non possa rientrare alla propria residenza a seguito di:
 - Malattia improvvisa, Infortunio o messa in quarantena dell'Assicurato durante il Viaggio;
 - Malattia improvvisa, Infortunio o messa in quarantena di un Compagno di Viaggio assicurato con lo stesso Certificato di Assicurazione, certificati da parere medico in virtù del quale all'Assicurato venga richiesto di restare all'Esterò più a lungo.

Art. 12) Altre assicurazioni

Se per il medesimo Rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve darne avviso a ciascun assicuratore.

Se dolosamente l'Assicurato omette di notificare quanto sopra, gli assicuratori non sono tenuti a pagare le Indennità previste in Polizza.

Nel caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913 del Codice Civile, indicando a ciascuno il nome degli altri.

L'Assicurato può domandare a ciascun assicuratore l'Indennità dovuta secondo il rispettivo Contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del Danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso verso gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle Indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la propria quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

L'Assicurato deve inoltre mettere a disposizione dell'Assicuratore tutta la documentazione utile alle indagini e alle verifiche del caso.

Se, al momento di un evento per il quale viene successivamente denunciato un Sinistro ai sensi della presente Polizza, c'è un altro assicuratore che copre la stessa perdita, Danno, spesa o responsabilità, allora l'Assicuratore ha il diritto di contattare detto assicuratore e chiedergli di contribuire al pagamento del Sinistro, per il quale l'Assicuratore provvederà a pagare la propria quota proporzionale. Questa condizione non si applica alla garanzia Diaria da Ricovero di questa Polizza.

Art. 13) Diritto di Rivalsa

L'Assicuratore ha il diritto di rivalsa, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato e/o Contraente può avere nei confronti dei responsabili dei Danni. Ai sensi dell'articolo 1916 del Codice Civile, salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il Danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri Familiari dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'Assicurato è responsabile verso l'Assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Art. 14) Foro competente

In caso di controversie in merito al presente Contratto di Assicurazione, sarà competente il foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato o del Contraente.

Art. 15) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Le imposte indicate nel Certificato di Assicurazione sono calcolate in base al tasso in vigore per ramo ministeriale al momento dell'acquisto.

Art. 16) Interpretazione del Contratto e rinvio alle norme di legge

Il presente Contratto di Assicurazione è regolato dalla Legge italiana, a cui si rimanda per tutto quanto non espressamente regolato.

L'Assicuratore ha redatto il presente Contratto di Assicurazione in relazione ai principi di massima chiarezza e trasparenza previsti dalla Legge e si rende comunque sempre disponibile a rispondere ai dubbi interpretativi sollevati dagli Assicurati (anche per mancanza di conoscenze specifiche e tecniche) attraverso i canali indicati nella sezione "Numeri di telefono importanti".

In particolare il Servizio Clienti è punto di contatto di ogni richiesta di informazioni e chiarimento indipendentemente dalla presenza di Sinistri, nell'ottica di agevolare e di applicare in concreto i suddetti principi di chiarezza, trasparenza e semplificazione contrattuale.

Art. 17) Termini di prescrizione

Ogni diritto nei confronti dell'Assicuratore si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. Ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, l'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo di avviso perde il diritto all'Indennità. In caso di omissione colposa di tale obbligo, l'Assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 18) Lingua della Polizza

Laddove le condizioni della presente Polizza o un loro estratto siano comunicate in una lingua diversa dall'italiano, prevarrà la versione in italiano.

Art. 19) Spese bancarie

L'Assicuratore non è responsabile delle eventuali ed ulteriori spese addebitate dalla banca/istituto finanziario dell'Assicurato per le transazioni che avvengono in relazione ad un Sinistro.

Sezione 3 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE E PRESTAZIONI ASSICURATE

Art. 20) Viaggi Assicurabili

1. Se il Viaggio è di Andata e Ritorno, il Viaggio è assicurabile purché:
 - a. avvenga all'estero nel Periodo di Assicurazione e si svolga interamente all'interno dell'Area di destinazione indicata nel Certificato di Assicurazione;
 - b. abbia inizio e termine in Italia;
2. In caso di viaggio di sola andata, il Viaggio è assicurabile purché:
 - a. avvenga all'estero nel Periodo di Assicurazione e si svolga interamente all'interno dell'area di destinazione indicata nel Certificato di Assicurazione;
 - b. abbia inizio in Italia e per il quale non è stata programmata una data di ritorno.

Art. 21) Sport e Attività ricreative

La copertura assicurativa è operante anche per la pratica delle attività sportive e ricreative di seguito specificate a titolo esaustivo, purché entro i limiti consentiti da ciascuna delle attività elencate ed a condizione che:

1. l'Assicurato non eserciti taluna delle seguenti attività contro il parere di un medico;
2. vengano praticate indossando l'attrezzatura tecnica prevista;
3. vengano praticate all'interno di organizzazioni sportive e ricreative, seguendo i criteri di sicurezza, le regole ed i regolamenti previsti e richiesti dagli organizzatori/fornitori delle attrezzature;
4. vengano praticate al di fuori di competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
5. non sia la ragione principale del Viaggio.

Avvertenza

La copertura assicurativa è operante esclusivamente per le attività sportive e ricreative elencate nella lista che segue:

- Arrampicata (fino a 1000 metri sul livello del mare, coperte a condizione che non siano necessarie guide o corde)
- Badminton
- Barca a vela
- Beach basket
- Beach cricket
- Beach football
- Beach volley
- Bocce
- Body boarding
- Bowls
- Bowling
- Braccio di ferro
- Calcio
- Canoa, kayak e rafting solo su acque interne (escluso le rapide)
- Canottaggio (solo su acque interne)
- Corsa (a scopo ricreativo)
- Corsa a cavallo (esclusi caccia, salto o polo)
- Corsa con gli elefanti (meno di 2 giorni)
- Ciclismo (eccetto BMX e/o in montagna)
- Cricket
- Croquet
- Curling
- Escursioni a piedi o passeggiate in collina (fino a 1000 metri sul livello del mare, a condizione che non siano necessarie guide o corde)
- Footbag (hacky sack)
- Football (in squadra)
- Giochi laser
- Go kart (praticato indossando il casco)
- Golf
- Immersioni (ad una profondità non superiore a 18 metri, escluso le immersioni in solitaria ed a condizione che l'Assicurato sia istruito o accompagnato da un istruttore qualificato)
- Korfball (Pallacesto)
- Lacrosse
- Lancio del giavellotto
- Land sailing
- Mongolfiera (a condizione che sia organizzata da un professionista e che l'Assicurato viaggi esclusivamente come passeggero)
- Maxi-basket
- Mini-basket
- Moto d'acqua

- Motociclismo fino a 125cc a condizione che l'Assicurato indossi il casco e che sia in possesso di una patente italiana definitiva (non provvisoria) nel caso in cui fosse l'Assicurato a guidare
- Netball
- Nuoto
- Paddleball
- Palla a mano
- Pallacanestro
- Pallanuoto
- Paracadute ascensionale (praticato sull'acqua)
- Passeggiate in altura
- Passeggiate in carrozza o slitta
- Pattinaggio in linea
- Pattinaggio su ghiaccio (escluso l'hockey su ghiaccio e il pattinaggio di velocità)
- Pesca in alto mare (escluse le gare)
- Pesca, o pesca sportiva (solo in acque interne)
- Ping pong
- Pony trekking
- Racquetball
- Roller skating
- Roller blading
- Rounders
- Safari (solo foto e organizzato professionalmente)
- Salto in lungo
- Scherma (praticata sotto la supervisione di personale qualificato)
- Sci a secco
- Sci d'acqua
- Snorkelling
- Softball
- Squash
- Streetball
- Surf
- Tennis
- Tiro al piattello (praticato sotto la supervisione di personale qualificato)
- Tiro alla fune
- Trampolino
- Trekking (fino a 1000 metri sul livello del mare, a condizione che non siano necessarie guide o corde)
- Tiro con l'arco (praticato sotto la supervisione di personale qualificato)
- Triplo salto
- Twirling
- Vela o yachting (solo in acque interne e costiere)
- Volleyball
- Windsurf

Inoltre, occorre fare riferimento alle esclusioni specifiche per ciascuna garanzia ed a quelle comuni a tutte le garanzie e prestazioni. In particolare, occorre evidenziare l'esclusione relativa alla proprietà, possesso ed uso di veicoli a motore, di aeromobili, inclusi Droni (o APR), di veicoli spaziali, di natanti forniti di motore, come specificato all'Art35. "Responsabilità Civile".

Estensione garanzia sport invernali (FACOLTATIVA)

Se l'estensione facoltativa per sport invernali è indicata come coperta nel tuo certificato di assicurazione, l'elenco delle attività ricreative e sportive coperte viene esteso per includere le seguenti, a condizione che partecipi solo su base non competitiva e a condizione che:

1. Non ti sia stato consigliato da un medico di non partecipare a tale sport o attività;
2. Indossi l'attrezzatura di sicurezza raccomandata/riconosciuta;
3. Segui le procedure di sicurezza, le regole e i regolamenti specificati dagli organizzatori o fornitori dell'attività;
4. Non gareggi o competi o esegui prove di velocità o cronometro di qualsiasi tipo.

Avvertenza

La copertura assicurativa è operante esclusivamente per gli sport invernali elencati nella lista che segue:

- Escursionismo sul ghiacciaio
- Kite snowboarding
- Mono sci
- Pattinaggio di velocità

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACP) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

- Sci da Bigfoot
- Sci di fondo
- Sci sul ghiacciaio
- Sci nordico
- Sci o snowboard (compreso fuoripista quando accompagnato o sotto l'istruzione di una guida locale qualificata)
- Sci alpinismo
- Sleddog
- Slittino
- Snowblading
- Utilizzo di motoslitte e skidoo

Inoltre, occorre fare riferimento alle esclusioni specifiche per ciascuna garanzia ed a quelle comuni a tutte le garanzie e prestazioni. In particolare, occorre evidenziare l'esclusione relativa alla proprietà, possesso ed uso di veicoli a motore, come specificato all'Art35. "Responsabilità Civile".

Art. 22) Persone assicurabili e limiti di età

Sono assicurabili le persone fisiche residenti e/o domiciliate stabilmente in Italia, che si trovano in Italia al momento dell'acquisto della Polizza e partecipanti al viaggio per le quale è stato corrisposto il relativo Premio assicurativo.

Non è previsto un limite massimo di età assicurabile per la presente Polizza, tuttavia gli Indennizzi per alcune garanzie potrebbero essere ridotti o non dovuti in ragione dell'età dell'Assicurato. Tali riduzioni o limitazioni sono specificate nel Certificato di Assicurazione e nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi. Per determinare l'età dell'Assicurato si farà riferimento all'età che lo stesso aveva alla data di acquisto della polizza riportata sul Certificato di Assicurazione.

Le persone di età inferiore ai 18 anni sono assicurabili purché iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente ad un adulto assicurato ed i cui nominativi siano indicati nel medesimo Certificato di Assicurazione.

Tabella delle garanzie e dei massimali

(Il Piano scelto in fase di acquisto è indicato nel Certificato di Assicurazione)

Sezioni/Prodotto	Massimali / Limiti di Indennizzo						Franchigia ¹
	Assicurazione Multirischio	Assicurazione Multirischio	Assicurazione Inconvenienti di Viaggio e Bagaglio	Assicurazione Inconvenienti di Viaggio e Bagaglio	Assicurazione Annullamento		
	Incluso annullamento	Escluso annullamento	Incluso annullamento	Escluso annullamento			
1. Annullamento del viaggio	Costo del biglietto aereo ²	Escluso	Costo del biglietto aereo ²	Escluso	Costo del biglietto aereo ²		✓
2. Spese Mediche e Rimpatrio sanitario							
A. i e ii: Spese Mediche e Rientro sanitario	Illimitato	Illimitato	Escluso	Escluso	Escluso		✓
iii: Spese di viaggio	Escluso	Escluso	Escluso	Escluso	Escluso		✓
B. Spese di viaggio degli accompagnatori	Escluso	Escluso	Escluso	Escluso	Escluso		✓
C. i. Cremazione	Fino a €1,200	Fino a €1,200	Escluso	Escluso	Escluso		✓
ii. Sepoltura o Rimpatrio della salma	Fino a €7,500	Fino a €7,500	Escluso	Escluso	Escluso		✓
D. Cure dentarie urgenti	Fino a €250	Fino a €250	Escluso	Escluso	Escluso		✓
3. Diaria da Ricovero	Escluso	Escluso	Escluso	Escluso	Escluso		✗
4. Ritardo del volo / Rinuncia al viaggio							
A. Ogni periodo di 6 ore complete	€50 dopo 6 ore, max €250	€50 dopo 6 ore, max €250	€50 dopo 6 ore, max €250	€50 dopo 6 ore, max €250	Escluso		✗
B. Rinuncia al viaggio	Escluso	Escluso	Escluso	Escluso	Escluso		✓
5. Mancata Partenza	Fino a €250	Fino a €250	Fino a €250	Fino a €250	Escluso		✓
6. Interruzione del viaggio	Escluso	Escluso	Escluso	Escluso	Escluso		✓
7. Effetti Personalini e Bagaglio							
A. Smarrimento, danneggiamento o furto	Fino a €2.000	Fino a €2.000	Fino a €2.000	Fino a €2.000	Escluso		✓
Sottolimite per articolo	Fino a €150	Fino a €150	Fino a €150	Fino a €150	Escluso		✓
Oggetti di valore in totale							
Foto, film video, computer e apparecchiature di comunicazione	Fino a €500	Fino a €500	Fino a €500	Fino a €500	Escluso		✓
Telefono cellulare	Fino a €90	Fino a €90	Fino a €90	Fino a €90	Escluso		✓
Gioielli personali	Fino a €150	Fino a €150	Fino a €150	Fino a €150	Escluso		✓
Vestiti e articoli di prima necessità in sostituzione	Fino a €150	Fino a €150	Fino a €150	Fino a €150	Escluso		✓

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS 1.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Attrezzatura sportiva in totale	Fino a €500	Fino a €500	Fino a €500	Fino a €500	Escluso	✓
B. Ritardata consegna del Bagaglio	fino a €150 dopo 12 ore di ritardo	fino a €150 dopo 12 ore di ritardo	fino a €150 dopo 12 ore di ritardo	fino a €150 dopo 12 ore di ritardo	Escluso	✗
8. Smarrimento o furto del passaporto / Carta d'Identità / Patente spese per il temporaneo rifacimento	Fino a €500	Fino a €500	Fino a €500	Fino a €500	Escluso	✗
9. Denaro Personale	Fino a €250	Fino a €250	Fino a €250	Fino a €250	Escluso	✓
10. Infortuni ³						
A. In caso di morte	€20.000	€20.000	Escluso	Escluso	Escluso	✗
B. In caso di invalidità permanente	€20.000	€20.000	Escluso	Escluso	Escluso	✗
11. Responsabilità Civile	Fino a €2.000.000	Fino a €2.000.000	Escluso	Escluso	Escluso	✓
12. Spese Legali all'estero						
Fuori dall'Europa	Fino a €20.000	Fino a €20.000	Escluso	Escluso	Escluso	✗
In Europa	Fino a €10.000	Fino a €10.000	Escluso	Escluso	Escluso	✗
Estensione di Copertura Sport Invernali - OPZIONALE						
13. Attrezzatura Sport Invernali		Escluso	Escluso	Escluso	Escluso	
A. Smarrimento, danneggiamento o furto dell'Attrezzatura per Sport Invernali	Coperto all'interno del massimale Effetti Personaliali e Bagaglio, fino a €2.000					✓
B. Smarrimento, danneggiamento o furto dell'Attrezzatura per Sport Invernali NOLEGGIATA	Coperto all'interno del massimale Effetti Personaliali e Bagaglio, fino a €2.000					✓
C. ski-pass, impianti di risalita e quote di iscrizione	€75 per ogni 24 ore complete fino a Max €300					✗

- ¹ Ad ognuna delle Sezioni sopra riportate si applica una Franchigia di € 50, come indicato in tabella. Relativamente all'Annullamento del viaggio della presente Tabella, verrà applicata una franchigia del 10% sul totale indennizzabile, con un minimo di € 50.
- ² Per Costo del biglietto aereo si intende il costo totale del volo come indicato nella tua conferma di prenotazione.
- ³ Per assicurati di età inferiore a 17 anni, l'indennizzo in caso di Morte si reduce a €3.400 e per gli assicurati di età superiore a 69 anni, l'indennizzo in caso di Morte e Invalidità Permanente si reduce a €3.400.
- I massimali presenti nella tabella sono da intendersi per persona assicurata.

PRESTAZIONI ASSICURATE

Le garanzie della presente Polizza sono prestate sino alla concorrenza del massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei massimali sopra indicata.

Tutte le Sezioni si riferiscono a coperture valide per Viaggi all'Estero.

Art. 23) Assistenza medica d'urgenza

L'Assicurato dovrà contattare preventivamente Chubb Assistance, senza intraprendere iniziative personali, per richiedere le prestazioni di assistenza all'Estero (in caso di Ricovero ospedaliero, ovvero di necessità di visite mediche e/o specialistiche, esami medici) o per richiedere il rientro sanitario in Italia.

Nel caso in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di contattare preventivamente Chubb Assistance, anche tramite terze persone (ad esempio il coniuge o un Familiare), l'Assicurato o chi per esso dovrà contattare Chubb Assistance il prima possibile.

Nel caso in cui Chubb Assistance non venga preventivamente contattata, Chubb potrà rigettare il Sinistro o ridurre l'indennizzo.

In tutti gli altri casi l'Assicurato potrà usufruire delle prestazioni di Assistenza garantite da Chubb Assistance, come specificato nella presente Sezione.

Chubb Assistance organizza ed eroga le prestazioni mediche e di assistenza di seguito elencate durante il viaggio all'Estero.

È possibile contattare Chubb Assistance al seguente numero: +39 02 270 95 478.

L'Assicurato dovrà tenere a portata di mano i dettagli della Polizza, incluso il numero del Certificato di Assicurazione in caso sia necessario richiedere le prestazioni di Assistenza.

Per gli Assicurati non residenti ma domiciliati in Italia, le prestazioni di "Assistenza in viaggio" dovute alla residenza saranno prestate in Italia presso il domicilio dell'Assicurato.

Nel caso in cui l'Assicurato si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro occorso in Viaggio, potrà richiedere l'attivazione delle seguenti prestazioni:

- A. **Pagamento diretto delle spese mediche:** in caso di Ricovero ospedaliero dell'Assicurato all'Estero, l'ospedale o il Medico curante verranno contattati per il pagamento diretto delle spese occorse, sino alla concorrenza del Massimale previsto dalla Polizza, in modo che l'Assicurato non debba anticipare tali spese.
- B. **Rientro sanitario in Italia:** qualora il Medico curante nominato da Chubb Assistance ritenga preferibile il trasporto sanitario dell'Assicurato in Italia, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il Medico curante sul posto. Il trasporto verrà effettuato ad insindacabile giudizio dei Medici nominati da Chubb Assistance attraverso i regolari servizi di linea, oppure tramite aereo sanitario o autoambulanza, in caso di urgenza o se necessario con l'assistenza medica durante il trasporto.
- C. **Segnalazione e consulto medico:**
 - i) Nel caso in cui l'Assicurato abbia necessità di un consulto medico o di ricevere cure mediche o esami medici all'Estero, Chubb Assistance segnalerà i nominativi e i recapiti di Medici, dentisti, ospedali e cliniche locali. In caso di urgenza, Chubb Assistance metterà inoltre a disposizione il proprio team di Medici al fine di fornire un primo consulto medico telefonico.
 - ii) Se necessario Chubb Assistance organizzerà la visita medica o il Ricovero ospedaliero per conto dell'Assicurato.
- D. **Rientro dei minori assicurati:** in caso di Ricovero ospedaliero o comunque nell'impossibilità da parte dell'Assicurato di occuparsi dei minori assicurati rimasti senza protezione nel corso del Viaggio all'Estero, Chubb Assistance organizzerà il loro rientro presso la residenza, anche con accompagnatore, se necessario.

Si evidenzia che resteranno a carico dell'Assicurato gli eventuali costi occorsi per le prestazioni di Assistenza fornite all'Assicurato stesso, se non garantite dalla presente Polizza.

Art. 24) Prestazioni di Assistenza in viaggio

- Le prestazioni specificate nel presente articolo verranno erogate da Chubb Assistance e saranno operanti esclusivamente per Viaggi all'Estero.
- Le prestazioni di seguito elencate verranno erogate sulla base degli accordi stipulati tra Chubb Assistance ed i fornitori delle prestazioni garantite. Eventuali spese occorse per le prestazioni fornite, ad esempio per l'invio di messaggi urgenti, dovranno essere rimborsate a Chubb Assistance nel caso in cui non vengano richieste nell'ambito di un Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Polizza, come specificato nelle Sezioni successive.

Le seguenti prestazioni di Assistenza in Viaggio potranno essere richieste nel caso in cui l'Assicurato si trovi in difficoltà a seguito di un Sinistro occorso in Viaggio:

A. Anticipo di denaro

Nel caso in cui l'Assicurato non possa ricorrere ai normali mezzi di pagamento, anche perché non eventualmente disponibili nel luogo in cui lo stesso si trovi, Chubb Assistance provvederà al trasferimento del denaro fino ad € 250 per Viaggio, a titolo di anticipo. Al fine di poter restituire la somma di denaro a Chubb Assistance, quest'ultima dovrà essere autorizzata all'addebito sulla carta di credito della somma anticipata, oppure versando quest'ultima sul conto bancario di Chubb Assistance in Italia. Nel caso in cui l'anticipo di denaro si renda necessario a seguito dello smarrimento o del furto dei propri mezzi di pagamento, la prestazione potrà essere richiesta ai sensi della presente Polizza.

B. Invio di messaggi urgenti

Chubb Assistance provvederà all'invio di messaggi urgenti ai Familiari o colleghi/soci dell'Assicurato in caso di necessità a seguito di un inconveniente occorso durante il Viaggio o di un'emergenza medica.

C. Sostituzione dei documenti di viaggio

Chubb Assistance fornirà la necessaria assistenza presso gli uffici competenti per la sostituzione dei Biglietti di Viaggio e dei documenti di viaggio che siano stati smarriti o rubati. Sono esclusi eventuali Indennizzi per gli articoli smarriti.

D. Interprete in caso di necessità

Nel caso in cui il fornitore locale di uno dei servizi di assistenza non parli italiano Chubb Assistance garantisce il servizio di traduzione.

E. Assistenza legale

Nel caso in cui sia necessario un parere legale, Chubb Assistance provvederà a contattare il Consolato, l'Ambasciata o un legale in grado di parlare in italiano anticipando i relativi onorari o provvederà al versamento della cauzione penale sempre a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, dopo aver ricevuto adeguate garanzie di restituzione da parte dell'Assicurato.

Le garanzie dall'Art. 25 – all'Art. 37, inclusi, operano solo se indicate come assicurate nel Certificato di Assicurazione

Art. 25) Annullamento del viaggio

Nel caso in cui sia necessario annullare il Viaggio esclusivamente come conseguenza diretta di uno degli eventi di seguito elencati, purché involontari e imprevedibili al momento della stipula della Polizza, l'Assicuratore rimborserà all'Assicurato le spese sostenute in anticipo o che siano dovute a titolo contrattuale (anche a titolo di penale per l'annullamento) per il biglietto aereo, sino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei massimali (incluso escursioni pagate e prenotate prima dell'inizio del viaggio), purché tali costi non possano essere recuperati/rimborsati in altro modo.

- l'Assicurato o il Compagno(i) di Viaggio sono colpiti da uno dei seguenti eventi:

- Morte
- Infortunio grave
- Malattia grave o improvvisa
- complicazioni della gravidanza di un Assicurato (a condizione che tali complicazioni siano certificate da un Medico specializzato in ostetricia) o
- obbligo di quarantena su ordine del Medico curante

a condizione che l'annullamento del Viaggio sia certificato come necessario dal medico.

2. un Parente stretto, un collega/socio dell'Assicurato o di un suo Compagno di viaggio o qualsiasi altra persona con la quale l'Assicurato avrebbe trascorso il Viaggio, sono colpiti da uno dei seguenti eventi:
- morte
 - Infortunio grave
 - Malattia grave o improvvisa o
 - complicazioni della gravidanza di un Assicurato (a condizione che tali complicazioni siano certificate da un Medico specializzato in ostetricia)
- a condizione che tali motivi di cancellazione siano confermati da un medico.
3. furto tentato o compiuto in casa dell'Assicurato o del Compagno di viaggio. In tal caso è necessario che sia richiesta, da parte delle autorità di pubblica sicurezza, la presenza dell'Assicurato o del Compagno di viaggio.
4. incendio o allagamento della casa dell'Assicurato o del Compagno di viaggio, a condizione che tali eventi richiedano la presenza dell'Assicurato o del Compagno di viaggio e si verifichino entro i 7 giorni precedenti l'inizio del Viaggio.
5. citazione o convocazione dell'Assicurato o del Compagno di viaggio in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione in qualità di Giudice Popolare.
6. licenziamento o sospensione del posto di lavoro (incluso il collocamento in mobilità o cassa integrazione) dell'Assicurato o del Compagno di viaggio assunto con contratto di lavoro subordinato, per giustificato motivo oggettivo, a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato almeno sei mesi prima dell'acquisto del Biglietto di Viaggio.

Art. 26) Spese mediche e Rimpatrio sanitario

Nel caso in cui, durante un viaggio all'Estero, l'Assicurato debba sostenere eventuali spese in caso di:

- Infortunio o
- Malattia improvvisa (incluso le complicazioni della gravidanza se certificate da un Medico o da uno specialista in ostetricia, purché, in caso di Viaggio effettuato tra la 28^a e la 35^a settimana, l'Assicurata abbia ottenuto certificazione medica scritta dell'idoneità a viaggiare non prima dei 5 giorni antecedenti all'inizio del Viaggio all'Estero);

Chubb Assistance effettuerà il pagamento diretto delle spese di seguito specificate sino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei massimali:

A. i) **Spese Mediche**

Tutte le spese mediche ragionevoli, necessarie e non procrastinabili da sostenere all'Estero per Ricoveri ospedalieri o interventi chirurgici o altri trattamenti diagnostici prescritti da un Medico, inclusi i costi per la degenza ospedaliera.

ii) **Rientro sanitario**

Tutte le spese ragionevoli e necessarie a seguito di prescrizione medica affinché Chubb Assistance possa organizzare ed effettuare il rientro sanitario dell'Assicurato alla sua residenza in Italia o trasportare l'Assicurato in una struttura medica più adeguata in Italia.

iii) **Spese di viaggio**

Tutte le spese ragionevoli e necessarie di Viaggio e di albergo (solo camera), occorse previo consenso di Chubb Assistance, nel caso in cui a seguito di prescrizione medica sia necessario prolungare il Soggiorno all'Estero dell'Assicurato successivamente alla data di rientro prevista. Sono inclusi gli ulteriori costi di viaggio necessari per il rientro in Italia, nel caso in cui non sia più possibile utilizzare il biglietto inizialmente previsto per il rientro.

B. **Spese di viaggio degli accompagnatori**

Tutte le spese ragionevoli e necessarie di Viaggio e di albergo (solo camera), occorse previo consenso di Chubb Assistance, nel caso in cui un'altra persona debba accompagnare l'Assicurato o un minore alla residenza in Italia, a seguito di prescrizione medica.

C. **Cremazione/Sepoltura o Rimpatrio della salma**

In caso di morte dell'Assicurato all'Estero:

- spese di cremazione o sepoltura nel luogo in cui è avvenuto il decesso dell'Assicurato; o
- spese necessarie per il rimpatrio della salma o delle ceneri in Italia.

D. **Cure dentarie urgenti**

Tutte le spese ragionevoli e necessarie per fornire all'Estero le cure dentarie urgenti per le dirette conseguenze di un Infortunio verificatosi in Viaggio, sostenute in quanto inevitabili al fine di alleviare il dolore.

Inoltre, occorre specificare quanto segue:

1. In caso di Infortunio o di Malattia improvvisa all'Estero, l'Assicurato dovrà seguire la procedura descritta alla Sezione "Denuncia di Sinistro". In caso contrario, l'Assicuratore potrà rigettare il Sinistro o ridurre l'Indennizzo.
2. Chubb Assistance può in ogni momento, ad insindacabile giudizio e se ritenuto necessario dal punto di vista medico,
 - a) trasferire l'Assicurato da un ospedale ad un altro e/o
 - b) rimpatriare l'Assicurato alla propria residenza oppure in una struttura medica più adeguata, in Italia;
3. Gli ulteriori costi di viaggio e di albergo dovranno essere autorizzati in anticipo da Chubb Assistance.
4. Tutte le ricevute dovranno essere conservate e presentate in originale ai fini della valutazione del Sinistro.

Art. 27) Diaria da Ricovero

In caso di Ricovero ospedaliero dell'Assicurato durante il Viaggio ed a seguito di un Infortunio o di una Malattia per cui sia stato denunciato un Sinistro valido ai sensi di quanto previsto dalla garanzia Spese mediche e Rimpatrio sanitario, l'Assicuratore provvederà al pagamento di una diaria giornaliera, entro il Massimale specificato nella Tabella delle garanzie e dei massimali per ogni giorno (24 ore complete) di Ricovero dell'Assicurato. Nel caso in cui il periodo di permanenza non fosse uguale ad un multiplo di 24 ore, il periodo residuo di meno di 24 ore non sarà considerato per il calcolo della diaria.

Art. 28) Ritardo del volo / Rinuncia al viaggio

In conseguenza di almeno 6 ore complete di ritardo del volo internazionale di andata o del volo internazionale di ritorno rispetto all'orario di partenza previsto, nel caso in cui il Trasporto Pubblico venga posticipato a causa di sciopero, agitazioni di lavoratori, maltempo, guasti meccanici o mancato decollo dell'aeromobile a causa di problemi meccanici o strutturali, l'Assicuratore alternativamente:

- A. provvede al pagamento dell'Indennizzo previsto nella Tabella delle garanzie e dei Massimali o
- B. nel caso in cui l'Assicurato rinunci al Viaggio dopo un ritardo di almeno 24 ore complete del volo internazionale di andata in partenza dall'Italia, l'Assicuratore rimborsa all'Assicurato i costi di Viaggio e di Soggiorno non utilizzati e pagati o contrattualizzati prima dell'inizio del viaggio, sino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei Massimali, purché tali costi non possano essere recuperati in altro modo.

Inoltre si specifica quanto segue:

1. Le garanzie di cui alle lettere A e B del paragrafo che precede sono alternative.
2. L'Assicurato deve:
 - a) effettuare regolare check-in prima della partenza, come risultante dal Biglietto di Viaggio;
 - b) notificare l'evento all'agente di viaggi, tour operator, e fornitore dei servizi di trasporto;
 - c) fornire all'Assicuratore prova scritta, rilasciata dal Trasporto Pubblico e che certifichi la durata e le cause del ritardo e
 - d) calcolare il tempo necessario per raggiungere il punto di partenza.

Art. 29) Mancata partenza

L'Assicuratore rimborsa sino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei Massimali le spese di viaggio e di albergo (solo camera) aggiuntive rispetto a quanto inizialmente prenotato, nonché ragionevoli e necessarie al fine di consentire all'Assicurato di:

1. raggiungere la destinazione prevista all'Estero nel caso in cui, durante il Viaggio di andata, l'Assicurato arrivi al luogo di partenza in ritardo per l'imbarco sul mezzo di Trasporto Pubblico prenotato per il Viaggio stesso; o
2. intraprendere il Viaggio di ritorno nel caso in cui l'Assicurato arrivi al luogo di partenza in ritardo per l'imbarco sul mezzo di Trasporto Pubblico prenotato per il Viaggio;

a seguito di:

- incidente o guasto meccanico occorso all'auto/taxi utilizzati per il Viaggio; o
- ritardo del mezzo di Trasporto Pubblico utilizzato per il Viaggio, rispetto all'orario previsto.

Inoltre, si specifica che l'Assicurato deve:

- a) fornire prova di tutti gli ulteriori costi sostenuti rispetto a quelli originariamente oggetto di prenotazione;
- b) concedersi tempo sufficiente per arrivare in tempo al punto di partenza previsto;

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

- c) in caso di incidente/guasto meccanico, fornire all'Assicuratore:
 - i) prova scritta del guasto meccanico rilasciata dal fornitore del servizio di assistenza intervenuto in occasione dell'evento o
 - ii) ragionevoli prove che il veicolo utilizzato fosse idoneo a viaggiare, correttamente manutenuto e che si sia rotto al momento dell'evento occorso;
- d) in caso di ritardo del mezzo di Trasporto Pubblico, fornire all'Assicuratore:
 - i) ragionevoli prove dell'effettivo orario di arrivo e di quello inizialmente previsto.

Art. 30) Interruzione del viaggio

Nel caso in cui sia necessario interrompere il Viaggio esclusivamente come conseguenza diretta di uno degli eventi di seguito elencati, purché involontari e imprevedibili al momento della stipula della Polizza, l'Assicuratore indennizza:

A. i costi sostenuti o contrattualizzati per le spese di Soggiorno non utilizzate, sino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei Massimali, sia che siano state pagate in anticipo sia che siano state pagate come penale per l'annullamento, purché tali costi non possano essere recuperati/rimborsati in altro modo. Dall'importo dell'indennizzo vengono infatti detratte le prestazioni a cui la persona assicurata ha o avrebbe diritto da parte dell'operatore dei trasporti pubblici, del fornitore dell'alloggio e/o di un tour operator.

B. le spese aggiuntive di viaggio (a condizione che il Biglietto di Viaggio di ritorno sia stato prenotato prima dell'inizio del Viaggio) e per il soggiorno (solo camera), ragionevoli e necessari, sostenuti per il rientro alla residenza in Italia sino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei Massimali.

Se la persona assicurata deve acquistare un nuovo biglietto di ritorno a causa dell'interruzione del viaggio, questo deve rientrare nella stessa classe di viaggio, o in quella inferiore, del biglietto originale (ad esempio, se il biglietto originale era stato prenotato in economy, anche il nuovo biglietto deve essere prenotato in economy).

1. l'Assicurato o il Compagno(i) di viaggio siano colpiti da uno dei seguenti eventi:

- a) morte
- b) Infortunio grave
- c) Malattia grave o improvvisa
- d) complicazioni della gravidanza (a condizione che tali complicazioni siano certificate da un Medico specializzato in ostetricia) o
- e) obbligo di quarantena su ordine del Medico curante
a condizione che l'Interruzione del viaggio sia certificata come necessaria dal Medico.

2. un Parente Stretto, un collega /socio dell'Assicurato o di un suo Compagno di Viaggio o qualcun'altro con cui l'Assicurato avrebbe trascorso il Viaggio, se colpiti da uno dei seguenti eventi:

- a) morte
 - b) infortunio grave
 - c) complicazioni della gravidanza (a condizione che tali complicazioni siano certificate da un Medico specializzato in ostetricia)
- a condizione che l'Interruzione del viaggio sia certificata come necessaria dal Medico.

3. furto tentato o compiuto in casa dell'Assicurato o del Compagno di viaggio. In tal caso è necessario che la presenza dell'Assicurato o del Compagno di Viaggio venga richiesta da parte delle autorità di pubblica sicurezza.

4. incendio o allagamento della casa dell'Assicurato o del Compagno di Viaggio, a condizione che tali eventi richiedano la presenza dell'Assicurato o del Compagno di viaggio e si verifichino successivamente all'inizio del Viaggio.

Art. 31) Effetti personali e Bagaglio

A. Smarrimento, danneggiamento o furto

Qualora il Bagaglio fosse smarrito, danneggiato o rubato nel corso del Viaggio, l'Assicuratore rimborserà le spese di riparazione e di sostituzione sino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei Massimali, in quanto non indennizzato da altro soggetto responsabile.

L'indennizzo viene corrisposto sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- nel limite del massimale e del sotto limite per oggetto previsto nella Tabella delle prestazioni e degli indennizzi per Assicurato, Sinistro, Piano e destinazione prescelti dal Contraente e indicati nel Certificato di Assicurazione;
- in base al valore commerciale che i beni assicurati avevano al momento del Sinistro applicando di conseguenza

un deprezzamento del 10% per ciascuna annualità dalla data di acquisto del bene oltre all'usura e al deterioramento;

- in caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del Sinistro, il rimborso verrà effettuato in base al valore di acquisto, se comprovato dalla relativa documentazione;
- in caso di danneggiamento verrà rimborsato il costo della riparazione su presentazione della fattura e tenendo conto che il costo della riparazione non potrà superare il valore del bene al momento dell'evento;
- ad integrazione di quanto rimborsato da Terzi che avevano in custodia il bagaglio (ad esempio: vettore, struttura ricettiva, etc....) e fino alla concorrenza del massimale corrispondente previsto in tabella;
- per un unico assicurato nel caso in cui nel bagaglio oggetto del sinistri fossero contenuti effetti personali appartenenti a più assicurati.

B. Ritardata consegna del Bagaglio

Qualora, in occasione del volo di andata, il Bagaglio venisse smarrito o consegnato con un ritardo di almeno 12 ore da parte del vettore aereo o di altro genere, l'Assicuratore rimboscerà all'Assicurato le spese sostenute da quest'ultimo per l'acquisto degli articoli di prima necessità quali vestiti, medicinali, articoli di toilette ed ausili per la mobilità.

Inoltre, si specifica quanto segue:

1. L'Assicurato deve prendere tutte le precauzioni necessarie per la salvaguardia del proprio Bagaglio. In caso di smarrimento o furto del Bagaglio l'Assicurato deve intraprendere tutte le azioni necessarie per rientrarne in possesso.
2. Gli Oggetti Preziosi devono essere custoditi dall'Assicurato in ogni momento oppure essere riposti in un luogo sicuro o in una cassetta di sicurezza.
3. In caso di smarrimento o furto del Bagaglio l'Assicurato deve compiere tutte le azioni necessarie per denunciare l'evento all'autorità di pubblica sicurezza (o all'albergatore in caso di smarrimento o furto avvenuto in hotel) entro le 24 ore successive alla conoscenza dell'evento e presentare all'Assicuratore una copia della denuncia scritta presentata all'autorità di pubblica sicurezza.
4. In caso di smarrimento o furto del Bagaglio durante il trasporto effettuato dal vettore aereo o di altro genere l'Assicurato deve presentare denuncia scritta/lettera di reclamo allo stesso vettore entro le 24 ore successive alla conoscenza dell'evento e deve presentare all'Assicuratore una copia della denuncia scritta/lettera di reclamo o del rapporto di irregolarità Bagaglio (Property Irregularity Report).
5. Nel caso in cui il Bagaglio venisse temporaneamente smarrito o consegnato in ritardo dal vettore aereo o di altro genere, l'Assicuratore dovrà ricevere documentazione scritta da parte del suddetto vettore che provi che il ritardo si sia protratto per almeno 12 ore successive all'arrivo dell'Assicurato presso la destinazione.
6. Nel caso in cui l'Assicurato abbia sostenuto delle spese per l'acquisto degli articoli di prima necessità ed abbia aperto un Sinistro per lo smarrimento, Danneggiamento o furto del Bagaglio, dipeso dallo stesso evento, l'ammontare del rimborso delle spese di prima necessità verrà decurtato dall'ammontare totale degli Indennizzi. In ogni caso, la somma decurtata non sarà superiore a quella sostenuta per l'acquisto dei beni di prima necessità.

Art. 32) Smarrimento o furto del passaporto / carta d'identità / patente

In caso di smarrimento, distruzione o furto del passaporto, della carta d'identità e/o della patente di guida dell'Assicurato durante il viaggio all'Ester, l'Assicuratore pagherà sino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei Massimali:

1. le spese sostenute per ottenere i documenti sostitutivi necessari per consentire il rientro dell'Assicurato in Italia, incluse le ulteriori spese di Viaggio e di albergo (solo camera) sostenute dall'Assicurato stesso o per suo conto, al fine di ottenere tali documenti nel corso del Viaggio e
2. le spese e gli oneri necessari per il rifacimento del passaporto, della carta d'identità o della patente di guida, a condizione che i documenti sostitutivi restino validi per almeno i 2 anni successivi alla data dello smarrimento, distruzione o furto.

Inoltre, occorre specificare quanto segue:

1. L'Assicurato deve custodire con ragionevole diligenza il proprio passaporto, della carta d'identità e/o la patente di guida. In caso di smarrimento o furto del passaporto, della carta d'identità e/o della patente di guida l'Assicurato deve intraprendere tutte le azioni necessarie per rientrarne in possesso.
2. Il passaporto, la carta d'identità e la patente di guida devono essere custoditi dall'Assicurato in ogni momento nel caso in cui non fossero riposti in un luogo sicuro o in una cassetta di sicurezza.

3. In caso di smarrimento o furto del passaporto, della carta d'identità e/o della patente di guida l'Assicurato deve compiere tutte le azioni necessarie per presentare denuncia all'autorità di pubblica sicurezza (o all'albergatore se lo smarrimento o il furto sono avvenuti in albergo) entro le 24 ore successive alla conoscenza dell'evento e presentare all'Assicuratore una copia della denuncia scritta.

Art. 33) Denaro personale

L'Assicuratore corrisponde l'Indennizzo entro il Massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei Massimali, nel caso in cui il Denaro detenuto dall'Assicurato per uso personale venga smarrito o rubato durante il Viaggio qualora l'Assicurato lo tenga con sé o lo abbia lasciato in un luogo sicuro o in una cassetta di sicurezza.

Inoltre, occorre specificare quanto segue:

1. L'Assicurato deve prendere tutte le precauzioni necessarie per la custodia del proprio Denaro. In caso di smarrimento o furto del Denaro l'Assicurato deve intraprendere tutte le azioni necessarie per rientrarne in possesso.
2. Il Denaro deve essere custodito dall'Assicurato in ogni momento, se non riposto in un luogo sicuro o in una cassetta di sicurezza.
3. In caso di smarrimento o furto del Denaro, l'Assicurato deve compiere tutte le azioni necessarie per presentare denuncia all'autorità di pubblica sicurezza (o all'albergatore se lo smarrimento o il furto sono avvenuti in albergo) entro le 24 ore successive alla conoscenza dell'evento e presentare all'Assicuratore una copia della denuncia scritta.

Art. 34) Infortunio

Nel caso in cui durante un Viaggio assicurato l'Assicurato subisca - a seguito di Infortunio - delle lesioni fisiche che, entro 12 mesi, si traducano direttamente in:

1. Morte;
2. Perdita della Vista;
3. Perdita di un Arto;
4. Invalidità Totale Permanente.

L'Assicuratore corrisponderà un Indennizzo pari al Massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei Massimali.

Inoltre, si specifica quanto segue:

L'Assicuratore non pagherà:

1. più di un Indennizzo per il medesimo evento/Infortunio ;
2. più di €3,400 in caso di Morte conseguente ad Infortunio qualora l'Assicurato abbia meno di 17 anni;
3. più di €3,400 in caso di Morte conseguente ad Infortunio, Perdita della Vista, Perdita di un Arto o Invalidità Totale Permanente qualora l'Assicurato abbia più di 69 anni al momento dell'Infortunio.

Art. 35) Responsabilità Civile

La copertura assicurativa per la Responsabilità Civile dell'Assicurato opera sino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei Massimali, per le somme che l'Assicurato stesso sia civilmente obbligato a versare a titolo di risarcimento per:

1. Danni involontariamente cagionati a terzi (per morte o lesioni personali);
 2. Danni involontariamente provocati a cose o animali;
- che si verifichino durante il Periodo di Assicurazione nel corso del Viaggio.

La somma indicata quale Massimale di responsabilità nella Tabella delle garanzie e dei Massimali è il massimo che verrà rimborsato ai sensi del presente articolo e per tutti i Danni risultanti a seguito di un qualsiasi evento o serie di eventi, in qualunque modo accaduti. In aggiunta l'Assicuratore pagherà Oneri e Spese come di seguito definiti.

Per oneri e spese si intendono:

1. tutti gli oneri e le spese che un danneggiato possa richiedere all'Assicurato;
2. tutti gli oneri e le spese sostenute previo consenso scritto da parte dell'Assicuratore;
3. le parcelli dei procuratori legali nominati per la necessaria assistenza in occasione delle inchieste svolte a seguito di un evento mortale o in un qualunque Tribunale;

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Per qualsiasi evento rientrante nella presente garanzia - tranne che per eventi occorsi o procedimenti giudiziari che abbiano avuto origine negli Stati Uniti e in Canada o in qualunque altro territorio posto sotto la giurisdizione di questi Paesi - gli oneri e spese di cui ai punti 1., 2. e 3. che precedono, vengono considerati inclusi nel Massimale Responsabilità Civile ai sensi del presente articolo, nei limiti in cui ciò è compatibile con l'articolo 1917 comma 3 del Codice Civile.

Inoltre, si specifica quanto segue:

1. A sua totale discrezione l'Assicuratore riconosce all'Assicurato il Massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei Massimali per gli eventi coperti dal presente articolo (ma decurtando eventuali somme già corrisposte) o qualunque altra somma inferiore per cui il Sinistro derivante dai suddetti eventi possa essere risolto. A seguito di ciò, l'Assicuratore non avrà ulteriori responsabilità rispetto agli eventi, fatta eccezione per il pagamento degli Oneri e Spese occorsi fino alla data della risoluzione, per cui l'Assicuratore potrebbe essere tenuta al pagamento anche successivamente.
2. Se in occasione del verificarsi di un evento coperto dal presente articolo vi sia un'altra assicurazione operante per la stessa Responsabilità Civile, a prescindere che sia stata stipulata dall'Assicurato o meno, l'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento dell'Indennizzo se non per quanto riguarda la somma eccedente rispetto a quella dovuta ai sensi dell'altra assicurazione e non ancora corrisposta ai sensi del presente articolo.

Art. 36) Spese Legali all'estero

Se durante un Viaggio l'Assicurato subisce lesioni fisiche o soffre di patologie causate da terzi, l'Assicuratore rimborserà le spese legali derivanti da una qualsiasi richiesta di risarcimento promossa dall'Assicurato, sino al Massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei Massimali.

Inoltre, si specifica quanto segue:

1. I Legali devono essere abilitati al patrocinio presso i tribunali del Paese in cui si è verificato l'evento che ha dato origine al Sinistro o in cui Risiede il convenuto, a seconda dei casi;
2. L'Assicuratore avrà sempre il controllo completo sui procedimenti legali. Al di fuori dell'Unione Europea, la selezione, la nomina e il controllo dei Legali spetta all'Assicuratore. All'interno dell'Unione Europea, non è necessario accettare i Legali scelti dall'Assicuratore. Tuttavia, l'Assicurato ha il diritto di selezionare e nominare i Legali dopo l'avvio di procedimenti legali, subordinatamente all'accordo con l'Assicuratore sulle tariffe dei Legali. In caso di disaccordo sulla scelta dei Legali è possibile proporre nuovi Legali inviando all'Assicuratore il nome e l'indirizzo. L'Assicuratore si riserva il diritto di non accettare la proposta dei Legali avanzata dall'Assicurato, sulla base di argomentazioni ragionevoli. In caso di disaccordo le parti potranno richiedere la nomina dei Legali da parte dell'organo competente a vigilare sulla professione legale (es. ordine degli avvocati) Nel frattempo, l'Assicuratore potrà nominare Legali per proteggere gli interessi dell'Assicurato.
3. È necessario cooperare pienamente con i Legali e garantire che siano sempre pienamente informati in relazione a qualsiasi richiesta di risarcimento o procedimento legale intentato per ottenere risarcimento danni e/o indennizzo da parte di terzi. L'Assicuratore ha il diritto di ottenere dai Legali qualsiasi informazione, documento o parere relativo a una richiesta di risarcimento o procedimenti legali rilevanti ai fini della presente Assicurazione. Su richiesta, l'Assicurato fornirà ai Legali tutte le istruzioni volte a garantire tale accesso da parte dell'Assicuratore.
4. L'Assicuratore autorizzerà a sostenere le Spese Legali a condizione che l'Assicurato possa garantire che:
 - a) vi siano ragionevoli motivi per ritenere che la Richiesta di Risarcimento abbia esito positivo e che le Spese Legali saranno proporzionate al valore oggetto della Richiesta di risarcimento o dei procedimenti legali
 - b) le Spese Legali da sostenere in relazione al caso specifico siano ragionevoli, così come ragionevolmente l'esito della Richiesta di Risarcimento sarà positivo. La decisione di concedere l'autorizzazione a procedere con copertura delle Spese Legali terrà conto del parere dei Legali nonché di quello degli stessi consulenti dell'Assicuratore. In caso di controversia possiamo richiedere, a vostre spese, un parere di un avvocato terzo in merito della richiesta di risarcimento o di procedimenti legali. Se la vostra richiesta verrà giudicata ammissibile e con buone probabilità di chiudersi con un esito positivo per l'Assicurato, i costi sostenuti per ottenere questo parere dell'avvocato terzo saranno oggetto di copertura della presente Garanzia.
5. In caso di controversia, diversa da quella relativa alle probabilità di esito favorevole della Richiesta di Risarcimento (su cui la decisione dell'Assicuratore presa ai sensi del paragrafo precedente è definitiva), la controversia sarà deferita a un unico arbitro che sarà un avvocato nominato su accordo di tutte le parti, o in mancanza di accordo, colui che è nominato Presidente dell'Ordine degli Avvocati competente, nel luogo di residenza dell'Assicurato. La parte contro la quale è pronunciata la decisione sosterrà integralmente le spese dell'arbitro. Se la decisione non è chiaramente presa contro una delle parti, l'arbitro ha il potere di allocare le spese tra le parti. Se la decisione verrà presa a favore dell'Assicuratore, i costi non saranno recuperabili ai sensi della presente Assicurazione.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS 1.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

6. L'Assicuratore potrà, a propria discrezione, assumere il controllo in qualsiasi momento di qualsiasi richiesta di risarcimento o procedimento legale promosso a nome dell'Assicurato nei confronti di terzi.
7. A nostra discrezione, potremmo offrirci di risolvere una contro-querela contro di te che riteniamo essere ragionevole invece di proseguire con qualsiasi richiesta o procedimento legale per danni e/o compensazione da parte di un terzo.
8. Laddove si sia ottenuta una liquidazione a beneficio dell'Assicurato, senza che sia stata anche individuata la quota parte destinata alla copertura delle spese legali sostenute, determineremo di comune accordo quanto di tale liquidazione debba essere destinato alla copertura di tali spese e quindi versato all'Assicuratore.
9. In caso di conflitto di interessi, laddove l'Assicuratore sia anche l'Assicuratore della terza parte contro cui è promossa la richiesta di risarcimento o il procedimento legale, l'Assicurato avrà il diritto di selezionare e nominare direttamente Legali in conformità con i termini di questa Assicurazione.
10. Se, su richiesta dell'Assicurato, i Legali cessano di continuare ad agire nel suo interesse, l'Assicuratore avrà il diritto di revocare immediatamente la copertura (salvo vi sia stata una giusta causa di revoca) o di concordare con voi la nomina di altri Legali in conformità con i termini di questa Assicurazione.

Art. 37) Estensione di Copertura Sport Invernali - OPZIONALE

La garanzia di cui al presente articolo è operante solo se il relativo Premio aggiuntivo è stato pagato ed è prestata sino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi, secondo il piano scelto dal Contraente ed indicato nel Certificato di Assicurazione

La garanzia prevede:

- per la tua attrezzatura per gli sport invernali

Se la tua attrezzatura per gli sport invernali viene smarrita, rubata o danneggiata durante il viaggio l'Assicuratore rimborsa i costi di riparazione e sostituzione dall'Assicurato sino al Massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei Massimali.

- per l'attrezzatura per sport invernali a noleggio

Se noleggi l'attrezzatura per gli sport invernali e questa viene smarrita, rubata o danneggiata durante il viaggio l'Assicuratore rimborsa i costi di riparazione e sostituzione sostenuti dall'Assicurato sino al Massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei Massimali. L'assicurato dovrà essere in grado di dimostrare di essere responsabile degli articoli smarriti, rubati o danneggiati e del costo di sostituzione/riparazione.

- il rimborso del costo degli ski-pass, degli impianti di risalita o delle quote di iscrizione prepagati, non recuperabili e che non sono stati interamente utilizzati dall'Assicurato a causa di:
 - a. smarrimento o furto dello skipass
 - b. Infortunio o Malattia dell'Assicurato.

Inoltre, si specifica quanto segue:

1. Tutte le condizioni specificate per la garanzia "Effetti Personalii e Bagaglio" sono valide anche per la presente garanzia
2. Nel caso in cui sia necessario aprire un Sinistro per il recupero del costo degli ski-pass, degli impianti di risalita o delle quote di iscrizione a seguito di Malattia o Infortunio, sarà necessario il rilascio di un certificato medico da parte di un Medico abilitato alla professione.

SEZIONE 4 – DELIMITAZIONI DELLA COPERTURA ED ESCLUSIONI

Art. 38) Persone non assicurabili e limiti di età

Non sono assicurabili le persone:

- di età inferiore ai 18 anni (minorì) a meno che non iscritte al Viaggio insieme e contemporaneamente ad un adulto Assicurato ed i cui nominativi siano indicati nel medesimo Certificato di Assicurazione;
- le persone fisiche che non sono residenti e/o domiciliate stabilmente in Italia e che non si trovano in Italia al momento dell'acquisto della Polizza.

Art. 39) Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni

L'Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura né sarà obbligato a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, degli Stati Uniti d'America o da convenzioni internazionali.

Chubb European Group SE, è una società del gruppo Chubb Limited, società americana quotata al NYSE. Di conseguenza, Chubb European Group SE, è soggetta a determinate normative e regolamenti statunitensi in aggiunta a quelli nazionali, dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite, includenti sanzioni e restrizioni che possono vietare di fornire copertura o pagare sinistri a determinate persone fisiche o giuridiche o assicurare determinati tipi di attività connesse ai seguenti paesi e territori: Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea.

L'Assicuratore non sarà tenuto a prestare la copertura né sarà obbligato a pagare alcun Indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente Polizza, nei casi in cui un Sinistro sia conseguente:

- a. catastrofi naturali;
- b. alla mancata assunzione di farmaci o alla scelta dell'Assicurato di non seguire una cura raccomandata e prescritta o richiesta dal Medico;
- c. a qualsiasi Malattia trasmissibile, effettiva o sospetta, che si traduca in restrizioni che impattano sul Viaggio assicurato introdotte o messe in atto da parte di qualsiasi fornitore del servizio turistico (vettore, tour operator, agente di viaggio o struttura ricettiva) o di qualsiasi governo o ente governativo. La presente esclusione non si applica alla sezione "Spese mediche e Rimpatrio Sanitario";
- d. ad una Malattia tropicale per la quale l'Assicurato non è stato vaccinato o non ha seguito la profilassi medica consigliata dal Ministero della Salute Italiano o richiesta dalle autorità del paese di destinazione, eccetto i casi i cui ci sia una dichiarazione del Medico curante che certifichi l'impossibilità dell'Assicurato ad essere vaccinati o a prendere il farmaco, per motivi medici;
- e. a stati d'ansia o fobia legati al viaggi;
- f. allo svolgimento di:
 - qualsiasi attività ricreativa o sportiva non esplicitamente richiamata alla Sezione "Sport e Attività ricreative", o qualsiasi sport invernale non esplicitamente richiamato nella definizione di "Sport Invernali", nel caso in cui sia stata acquistata l'estensione di copertura opzionale "Estensione di Copertura Sport Invernali" – ferma restando l'esclusione di ogni sport invernale qualora tale Estensione di Copertura non sia stata acquistata;
 - qualsiasi attività ricreativa o sportiva svolta professionalmente o dietro compenso economico o che comporti una remunerazione diretta o indiretta;
 - i Viaggi in aereo a meno che non si viaggi come passeggero pagante su un volo che è prestato da una compagnia aerea o società di charter autorizzata al volo da apposita licenza.
- g. eventuali differenze di indennizzo dovute al cambio della valuta nel periodo intercorso tra il momento in cui sono state sostenute le spese ed il momento dell'indennizzo.;
- h. partecipazione dell'Assicurato ad atti illegali;
- i. all'abuso di alcolici/drogherie o abuso di psicofarmaci non prescritti, anche se classificati come legali nel paese in cui si sta viaggiando da parte dell'Assicurato;
- j. a suicidio/tentato suicidio o autolesionismo dell'Assicurato;
- k. ad atti temerari;

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

1. esplosioni nucleari, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti;
- m. a onde sonore;
- n. situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra dichiarata o non dichiarata, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere, terrorismo;
- o. al fallimento, insolvenza o liquidazione di un tour operator, di un agente di viaggio, di un vettore addetto al trasporto delle persone, di una struttura ricettiva (es. hotel), di un agente per la biglietteria o dell'organizzatore di escursioni o cancellazione della prenotazione da parte di uno di questi;
- p. a dolo e colpa grave dell'Assicurato.

Restano esclusi tutti i costi che l'Assicurato potrebbe recuperare tramite qualunque regime di compensazione/risarcimento, o per i quali l'assicurato avrebbe la facoltà di rivalersi su un qualsiasi fornitore di servizi turistici (vettore, tour operator, agente di viaggio, struttura ricettiva o fornitore di servizi accessori al viaggio), ai sensi di qualsiasi clausola contrattuale o disposizione normativa vigente.

Viaggi Non Assicurabili

Le coperture assicurative previste dalla presente Polizza non sono valide per Viaggi:

- che prevedono lo svolgimento di lavori manuali di qualsiasi tipo;
- effettuati allo scopo di praticare qualsiasi sport invernale, a meno che non sia stata acquistata l'estensione di copertura opzionale Sport Invernali;
- che si svolgeranno in Crociera;
- effettuati allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici e/o cure dentarie;
- effettuati dall'Assicurato dopo aver ricevuto lo sconsiglio a viaggiare da parte di un Medico o dopo aver ricevuto una prognosi terminale;
- in cui, alla data di prenotazione del Viaggio (o all'inizio del Periodo di Assicurazione se successivo) l'Assicurato o il Compagno di Viaggio fosse a conoscenza di una qualsiasi causa che potesse dar luogo all'annullamento o all'interruzione del Viaggio, o ad un Sinistro indennizzabile ai fini della presente Polizza;
- effettuati verso un territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'autorità pubblica competente e/o dalla Farnesina. A tale scopo è consigliabile verificare eventuali avvertenze vigenti verso la destinazione del viaggio al sito www.viaggiaresicuri.it.

Art. 40) Esclusioni specifiche

Ad integrazione delle esclusioni comuni, per ogni garanzia e prestazione valgono le seguenti esclusioni.

Annulloamento del viaggio

Sono inoltre esclusi:

1. i Sinistri a seguito di:
 - a. qualsiasi condizione medica preesistente o patologia che colpisca una persona il cui stato di salute condiziona lo svolgimento del viaggio dell'Assicurato (l'Assicurato stesso, un Compagno di viaggio, un Parente Stretto, un collega/socio della ditta/Impresa dell'Assicurato), diagnosticata, curata o per la quale è stato richiesto il ricovero ospedaliero o ambulatoriale prima della prenotazione del viaggio (o dell'inizio del Periodo di Assicurazione, se successivo) e da cui potrebbe derivare una valida causa di annullamento del viaggio;
 - b. qualsiasi condizione medica preesistente o patologia che colpisca una persona il cui stato di salute condiziona lo svolgimento del viaggio dell'Assicurato (l'Assicurato stesso, un Compagno di viaggio, un Parente Stretto, un collega /socio della ditta/Impresa dell'Assicurato), per la quale è stata prescritto regolare trattamento medico, da parte di un Medico, alla data di prenotazione del viaggio (o dell'inizio del Periodo di Assicurazione, se successivo) e da cui potrebbe derivare una valida causa di annullamento del viaggio;
 - c. qualsiasi condizione legata al cuore o qualsiasi tipo di cancro che influisca su una persona in base alla quale dipende il tuo viaggio, diagnosticato in qualsiasi momento prima che il tuo viaggio sia stato prenotato (o all'inizio del periodo di copertura assicurativa se successivo), e che potrebbe comportare la tua necessità di cancellare il tuo viaggio."

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS L.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

- d. citazione o convocazione in Tribunale nel caso in cui l'Assicurato o il Compagno di viaggio siano convocati come testimoni/consulenti o se la loro professione prevede regolarmente la presenza in Tribunale;
- e. licenziamento o sospensione dal lavoro nei seguenti casi:
 - i. nel caso in cui l'Assicurato o il Compagno di viaggio fossero già disoccupati o se l'evento fosse ragionevolmente prevedibile al momento della prenotazione del Viaggio;
 - ii. volontario o per giusta causa;
 - iii. in caso di lavoratore autonomo o con partita IVA;
- f. eventuale situazione economica sfavorevole che possa costringere l'Assicurato ad annullare il proprio Viaggio, al di fuori dei casi elencati nelle presenti condizioni di Assicurazione.
- g. volontaria decisione di annullare il Viaggio da parte dell'Assicurato o del Compagno di Viaggio, a meno che il motivo dell'annullamento non sia elencato nelle presenti condizioni di Assicurazione.
- h. mancato rilascio del passaporto, della carta di identità, del visto e del permesso necessario per partire in Viaggio.
- i. Eventuali oneri o spese dovuti a:
 - i. ritardo nel comunicare al tour operator, agente di viaggio o fornitore dei servizi di trasporto o soggiorno la necessità di annullare la prenotazione;
 - ii. divieti o restrizioni emessi da un'autorità pubblica competente.
- j. Eventuali oneri o spese sostenute o regolate attraverso buoni promozionali o punti, multiproprietà, costi di gestione, costi di manutenzione o commissioni di cambio in relazione alla multiproprietà o accordi analoghi.
- k. Qualsiasi addebito o spesa se il Viaggio è stato cancellato dal tour operator, dall'agente di viaggio o dal fornitore di servizi di trasporto o alloggio o a causa di norme proibitive da parte del governo di qualsiasi Paese.
- l. Eventuali oneri o spese derivanti da norme, regolamenti o proibizioni, emanati dal governo o da un'autorità pubblica competente, che abbiano un impatto sul Viaggio assicurato (quali - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - la chiusura delle frontiere o dello spazio aereo, *lockdown*, chiusure generalizzate e restrizioni al movimento delle persone).
- m. Eventuali oneri o spese sostenute in Viaggio qualora, al momento della prenotazione dello stesso, sia operativo un divieto, una limitazione o uno sconsiglio (anche temporanei) a viaggiare da parte Ministero degli Esteri Italiano. A tale scopo è consigliabile verificare eventuali avvertenze vigenti relative al paese di destinazione del Viaggio sul sito Web della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
- n. La Franchigia.

Spese mediche e Rimpatrio sanitario

Sono inoltre esclusi:

- 1. Eventuali Sinistri derivanti da una qualsiasi condizione medica preesistente che sia stata diagnosticata, curata o per la quale sia stato richiesto il Ricovero ospedaliero o ambulatoriale prima della prenotazione del Viaggio (o dell'inizio del Periodo di Assicurazione, se successivo)
- 2. Qualsiasi trattamento medico o intervento chirurgico:
 - a) ritenuto non necessario dal punto di vista medico; o
 - b) non direttamente collegato all'Infortunio o alla Malattia per cui l'Assicurato sia stato ricoverato.
- 3. Trattamenti medici, chirurgici o preventivi che possano essere posticipati fino al rientro dell'Assicurato in Italia, secondo il parere di un Medico.
- 4. Eventuali costi sostenuti a seguito del rifiuto da parte dell'Assicurato del trasferimento sanitario o del rientro in Italia, pur essendo stato dichiarato idoneo a viaggiare a giudizio di Chubb Assistance.
- 5. Trattamenti estetici.
- 6. Trattamenti o prestazioni fornite da una casa di cura, centro di riabilitazione o centro benessere.
- 7. Qualsiasi trattamento medico per cui l'Assicurato si è recato all'Estero.
- 8. Farmaci assunti già prima e che l'Assicurato dovrà continuare ad assumere durante il Viaggio.
- 9. Qualunque spesa sostenuta in Italia.
- 10. Gli ulteriori costi di Viaggio e di albergo sostenuti e non preventivamente autorizzati da Chubb Assistance.
- 11. I costi di Viaggio e di albergo in cui il trasporto e/o l'alloggio siano di categoria superiore rispetto a quelli previsti per il Viaggio.

12. Gli ulteriori costi di Soggiorno per una camera singola o privata.
13. Spese di cremazione o di sepoltura sostenute in Italia.
14. Le spese derivanti da un trattamento medico / chirurgico di qualsiasi tipo ed usufruito dall'Assicurato oltre le 52 settimane dalla data di insorgenza dell'Infortunio o della Malattia.
15. La Franchigia per le spese mediche sostenute, tranne nei casi in cui l'Assicurato abbia contribuito ad una riduzione delle spese mediche presentando la Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM) nell'ambito dell'Unione Europea (incluso l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera).
16. Eventuali Sinistri occorsi durante un Viaggio effettuato contro il parere del proprio Medico.
17. Eventuali complicazioni della gravidanza note ed antecedenti al Viaggio.

Diaria da Ricovero

Sono esclusi i giorni di Ricovero trascorsi in una struttura che non sia riconosciuta come un Istituto di cura nel luogo in cui il trattamento è avvenuto.

Ritardi del volo/Rinuncia al Viaggio

Sono altresì esclusi:

1. Sinistri derivanti da:
 - a) sospensione del servizio prestato dal Trasporto Pubblico, imposto dall'autorità per l'aviazione civile, autorità portuale o altra autorità di pari grado;
 - b) uno sciopero iniziato o annunciato prima della stipulazione della presente Polizza;
 - c) qualsiasi viaggio sul Trasporto Pubblico che inizia e finisce nello stesso Paese di partenza.
2. Eventuali oneri o spese sostenute o regolate attraverso buoni promozionali o punti, multiproprietà, costi di gestione, costi di manutenzione o commissioni di cambio in relazione alla multiproprietà o accordi analoghi.
3. I costi di Viaggio e di albergo in cui il trasporto e/o l'alloggio siano di categoria superiore rispetto a quelli previsti dal Viaggio.
4. Qualunque Sinistro nel caso in cui non sia stato stimato/concesso il tempo sufficiente per la partenza.
5. Qualunque Sinistro verificatosi:
 - a) in presenza di un Viaggio effettuato contro il parere dell'Autorità nazionale o locale competente;
 - b) a seguito di restrizioni e/o limitazioni emesse da un qualsiasi governo / autorità competente.
6. Qualunque spesa che:
 - a) l'Assicurato possa recuperare dal tour operator, dal vettore aereo, dalla struttura ricettiva ospitante o da altro fornitore di servizi;
 - b) sarebbe stata regolarmente sostenuta durante il Viaggio.
7. Qualunque Sinistro per rinuncia al Viaggio, causato dall'eruzione vulcanica.
8. La Franchigia, qualora l'Assicurato rinunci al Viaggio.

Mancata Partenza

Sono altresì esclusi:

1. Sinistri conseguenti a:
 - a) sospensione del servizio prestato dal Trasporto Pubblico, imposto dall'autorità per l'aviazione civile, autorità portuale o altra autorità di pari grado;
 - b) scioperi iniziati o comunque già annunciati antecedentemente alla stipula della presente assicurazione o alla prenotazione del viaggio, se successiva.
2. Eventuali oneri o spese sostenute o regolate attraverso buoni promozionali o punti, multiproprietà, costi di gestione, costi di manutenzione o commissioni di cambio in relazione alla multiproprietà o accordi analoghi.
3. I costi di Viaggio e di albergo in cui il trasporto e/o l'alloggio siano di categoria superiore rispetto a quelli previsti dal Viaggio.

4. Qualunque Sinistro nel caso in cui non si sia arrivati nel tempo sufficiente prima della partenza o non ci si sia arrivati con sufficiente anticipo.
5. Qualsiasi Sinistro verificatosi:
 - a) in presenza di un Viaggio effettuato contro il parere dell'Autorità nazionale o locale competente;
 - b) a seguito di restrizioni e/o limitazioni emesse da un qualsiasi governo / autorità competente.
6. Qualsiasi spesa che:
 - a) possa essere rimborsata all'Assicurato dal tour operator, dal vettore aereo, dall'hotel o dal fornitore di servizi in genere;
 - b) l'Assicurato avrebbe comunque sostenuto durante il Viaggio.
7. La Franchigia.

Interruzione del Viaggio

Sono altresì esclusi:

1. i Sinistri conseguenti a:
 - a) qualsiasi condizione medica preesistente o patologia che colpisca una persona da cui dipende il Viaggio dell'Assicurato, diagnosticata, curata o per la quale è stato richiesto il Ricovero ospedaliero o ambulatoriale prima della prenotazione del Viaggio (o del Periodo di Assicurazione, se successivo) e da cui potrebbe derivare una valida causa di Interruzione del Viaggio;
 - b) qualsiasi condizione medica preesistente o patologia che colpisca una persona da cui dipende il Viaggio dell'Assicurato, per la quale è stato prescritto regolare trattamento medico, da parte del Medico, alla data di prenotazione del Viaggio (o prima dell'inizio del Periodo di Assicurazione, se successivo) e da cui potrebbe derivare una valida causa di Interruzione del viaggio;
 - c) qualsiasi condizione correlata al cuore o qualsiasi tipo di cancro che influisca su una persona su cui il tuo viaggio dipende, diagnosticata in qualsiasi momento prima che il tuo viaggio sia stato prenotato (o all'inizio del periodo assicurativo se successivo), e che potrebbe comportare la necessità di interrompere il tuo viaggio;
 - d) eventuale situazione economica sfavorevole che possa costringere l'Assicurato ad interrompere il proprio Viaggio;
 - e) volontaria decisione di interrompere il Viaggio da parte dell'Assicurato o del Compagno di Viaggio.
2. Eventuali oneri o spese dovuti a:
 - a) ritardo nel comunicare al tour operator, agente di viaggio, o fornitore dei servizi di trasporto o soggiorno la necessità di interrompere il Viaggio;
 - b) divieti o restrizioni emessi da un'autorità pubblica competente.
3. Eventuali oneri o spese sostenute o regolate attraverso buoni promozionali o punti, multiproprietà, costi di gestione, costi di manutenzione o commissioni di cambio in relazione alla multiproprietà o accordi analoghi.
4. I costi di Viaggio e di albergo in cui il trasporto e/o l'alloggio siano di categoria superiore rispetto a quelli previsti per il viaggio.
5. Eventuali oneri o spese derivanti da norme, regolamenti o proibizioni, emanati dal governo o da un'autorità pubblica competente, che abbiano un impatto sul viaggio assicurato (quali - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - la chiusura delle frontiere o dello spazio aereo, *lockdown*, chiusure generalizzate e restrizioni al movimento delle persone).
6. Qualsiasi addebito o spesa se il Viaggio è stato cancellato dal tour operator, dall'agente di viaggio o dal fornitore di servizi di trasporto o alloggio o a causa di norme proibitive da parte del governo di qualsiasi Paese.
7. Eventuali oneri o spese qualora, al momento dell'inizio del viaggio, sia operativo un divieto, una limitazione o uno sconsiglio (anche temporanei) a viaggiare da parte Ministero degli Esteri Italiano. A tale scopo è consigliabile verificare eventuali avvertenze vigenti relative al paese di destinazione del viaggio sul sito Web della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
8. La Franchigia.

Effetti personali e bagaglio

Si applicano le seguenti esclusioni:

1. Oltre al Massimale ed al sottolimite indicati nella Tabella delle garanzie e dei Massimali:
 - a) È coperto un singolo articolo, paio o set, o parte di un paio o set;

- b) il valore totale degli oggetti di valore;
 - c) il valore totale dell'attrezzatura sportiva.
2. Smarrimento o furto degli oggetti di valore lasciati incustoditi a meno che non siano contenuti in un luogo sicuro o in una cassetta di sicurezza.
 3. Smarrimento o furto del Bagaglio o degli effetti personali (diversi dagli oggetti di valore) lasciati incustoditi tranne se:
 - a) contenuti in
 - i) una camera chiusa;
 - ii) in un luogo sicuro o in una cassetta di sicurezza o
 - iii) vano portaoggetti chiuso o nel bagagliaio / vano bagagli chiuso a chiave, situato nella parte posteriore di un autoveicolo o sotto una copertura superiore in modo da essere non visibile; e purché ci siano delle prove dell'effrazione della camera, cassetta di sicurezza o autoveicolo o del furto dell'autoveicolo;
 - b) custoditi dal vettore aereo o di altro genere.
 4. Smarrimento, furto o danneggiamento di:
 - a) oggetti di antiquariato, strumenti musicali, quadri, articoli per la casa, occhiali o lenti a contatto, protesi o apparecchi dentari, apparecchi acustici, obbligazioni, titoli finanziari o documenti di qualsiasi genere;
 - b) attrezzatura sportiva anche durante il loro utilizzo, veicoli e relativi accessori (diversi dagli ausili per la mobilità), moto d'acqua e dispositivi accessori, articoli di porcellana o di altro genere similmente fragile e biciclette;
 - c) attrezzatura o beni professionali, campionari, denaro d'impresa, beni di commercio o articoli di qualsiasi genere che siano utilizzati per lo svolgimento della propria professione o per i propri affari;
 5. Perdita di valore, normale usura e logorio, ammaccature o graffi, danni da tarme o parassiti, guasti elettronici, elettronici o meccanici, o Danni causati dalle condizioni atmosferiche o climatiche.
 6. Ritardo, sequestro o confisca da parte delle autorità doganali o di altro genere.
 7. La Franchigia (non applicabile al Sinistro per ritardata consegna del Bagaglio).

Smarrimento o furto del passaporto / carta d'identità / patente

Si applicano le seguenti esclusioni:

1. Smarrimento o furto del passaporto, della carta d'identità e/o della patente di guida lasciati Incustoditi a meno che non siano contenuti in un luogo sicuro o in una cassetta di sicurezza.
2. Ritardo, sequestro o confisca da parte delle autorità doganali o da altra autorità.

Esclusioni denaro personale

Si applicano le seguenti esclusioni:

1. somme in eccesso al Massimale indicato nella Tabella delle garanzie e dei Massimali per il denaro.
2. Smarrimento o furto del denaro lasciato Incustodito a meno che non sia contenuto in un luogo sicuro o in una cassetta di sicurezza.
3. Ritardo, sequestro o confisca da parte delle autorità doganali o di altro genere.
4. Traveller's cheques:
 - a) a meno che lo smarrimento o il furto venga immediatamente denunciato alla sede locale o ad un agente dell'istituto emittente;
 - b) se l'istituto emittente fornisce il servizio di cambio.
5. Perdita di valore o ammanco dovuto a qualsiasi errore od omissione.
6. La Franchigia

Infortuni

Si applicano le seguenti esclusioni :

- Morte, Perdita della Vista, Perdita di un Arto, Invalidità Permanente Totale causate da Malattia o da qualunque difetto fisico, malformazione, infortunio preesistente all'inizio del Viaggio.

Responsabilità civile

È esclusa la copertura per qualsiasi tipo di responsabilità:

1. a seguito di lesioni fisiche procurate ad un individuo che sia:
 - a) in rapporto di lavoro o legato da un contratto di prestazione di servizi con l'Assicurato al tempo del verificarsi dell'evento;
 - b) appartenente alla Famiglia dell'Assicurato.
2. assunta dall'Assicurato in virtù di un Contratto o di un accordo a meno che tale responsabilità sarebbe stata comunque imputabile all'Assicurato, anche in assenza di detto Contratto o accordo;
3. derivante da perdite o Danni a cose:
 - a) appartenenti all'Assicurato;
 - b) in custodia, consegna o detenzione da parte dell'Assicurato.
4. derivante da lesioni fisiche o Danni direttamente o indirettamente dipendenti:
 - a) dallo svolgimento di qualsiasi attività commerciale o professionale;
 - b) dalla proprietà, possesso o uso di:
 - i) veicoli trainati da cavalli o azionabili meccanicamente;
 - ii) qualsiasi dispositivo spaziale o aeromobile, natante o nave (imbarcazioni a vela di lunghezza non superiore a 10 metri) o il carico o lo scarico di tali veicoli o imbarcazioni;
 - iii) armi da fuoco (diversi da quelli utilizzati per finalità di sport);
 - iv) derivanti dall'occupazione o dalla proprietà di qualsiasi terreno o edificio diverso da quello temporaneamente occupato dall'Assicurato nel corso del Viaggio.
5. derivante da attività di volontariato organizzato o nel caso in cui la persona venga inviata all'estero sotto il patrocinio di un'organizzazione senza scopo di lucro e simili, a meno che non sia disponibile nessun'altra copertura assicurativa.
6. derivante da maltrattamenti o azioni riprovevoli dell'Assicurato.
7. L'ammontare rientrante nella Franchigia.

Spese Legali all'estero

Si applicano le seguenti esclusioni:

1. Qualsiasi Richiesta di Risarcimento notificata all'Assicuratore oltre 12 mesi dopo l'evento che ha originato la Richiesta di Risarcimento stessa.
2. Qualsiasi Sinistro in cui l'Assicuratore ritenga che le prospettive di successo nel raggiungimento di un esito favorevole (inclusa una transazione a termini ragionevoli) siano insufficienti e/o in cui le leggi, le pratiche e/o i regolamenti finanziari del Paese in cui si è verificato l'evento precluderebbero l'ottenimento di un esito favorevole (inclusa una transazione a termini soddisfacenti) o i costi per farlo sarebbero sproporzionali rispetto al valore della Richiesta di Risarcimento.
3. Spese legali sostenute prima di aver ricevuto autorizzazione scritta da parte dell'Assicuratore.
4. Spese legali sostenute in relazione a qualsiasi atto criminale o intenzionale da parte dell'Assicurato.
5. Spese legali sostenute per la difesa contro qualsiasi procedimento civile o altro procedimento legale promosso o avviato contro l'Assicurato, a meno che non si tratti di una domanda riconvenzionale.
6. Multe, sanzioni, somme dovute a titolo di risarcimento o danni imposti da un tribunale o altra autorità.
7. Spese legali sostenute per qualsiasi Richiesta di Risarcimento o procedimento legale avviato contro:
 - a) Un tour operator, un'agenzia di viaggio, un vettore, una compagnia di assicurazioni o un suo agente/rappresentante qualora l'oggetto della Richiesta di indennizzo o del procedimento legale possa essere preso in considerazione nell'ambito di uno schema arbitrale o di una procedura di reclamo;
 - b) L'Assicuratore, un suo agente o il Broker

- c) Il Datore di lavoro dell'Assicurato.
- 8. Azioni tra Assicurati o perseguitate al fine di ottenere l'adempimento di una sentenza o decisione giuridicamente vincolante.
- 9. Spese legali sostenute nel perseguire qualsiasi Richiesta di Risarcimento (individualmente o come membro di un gruppo o di un'azione collettiva) contro il produttore, distributore o fornitore di qualsiasi farmaco o medicinale.
- 10. Spese legali dovute ai Legali nell'ambito di patti di quota lite.
- 11. Spese legali sostenute nel caso in cui l'Assicurato abbia:
 - a) omesso di cooperare pienamente con l'Assicuratore e di assicurarsi che l'Assicuratore sia pienamente informato in ogni momento in relazione a qualsiasi Richiesta di Risarcimento o procedimento legale promosso nei confronti di terzi ai fini del risarcimento danni;
 - b) transatto o rinunciato ad una Richiesta di Risarcimento promossa al nei confronti di terzi senza il preventivo consenso dell'Assicuratore. In tali circostanze l'Assicuratore avrà il diritto di revocare immediatamente la copertura e di recuperare eventuali costi o spese già pagate.
- 12. Spese legali sostenute dopo che l'Assicurato abbia omesso di:
 - a) accettare un'offerta transattiva della Richiesta di Risarcimento formulata dal terzo e che l'Assicuratore abbia ritenuto ragionevole
 - b) accettare un'offerta formulata da parte dell'Assicuratore ai fini della transazione della Richiesta di Risarcimento e che sia ritenuta accettabile da parte del terzo.
- 13. Spese legali che consideriamo irragionevoli, eccessive o sostenute irragionevolmente.

Estensione di Copertura Sport Invernali - OPZIONALE

Tutte le esclusioni specifiche relative alla garanzia "Effetti Personalii e Bagaglio" sono valide anche per la presente garanzia.

Si applicano inoltre le seguenti esclusioni :

- 1. Qualsiasi indennizzo relativo allo smarrimento, al furto o al danneggiamento delle attrezzature per sport invernali, qualora sia già stato aperto un Sinistro per lo stesso evento relativo alla garanzia "Effetti Personalii e Bagaglio".
- 2. La Franchigia, relativamente a qualsiasi indennizzo relativo allo smarrimento, al furto o al danneggiamento delle attrezzature per sport invernali.

Art. 41) Limiti di sottoscrizione

Non è consentita la stipula di più polizze presso lo stesso Assicuratore a garanzia del medesimo Rischio, al fine di elevare i capitali assicurati e/o prolungare la durata delle coperture.

Art. 42) Esclusione di compensazioni alternative

Nel caso di Sinistro indennizzabile ai sensi del presente Contratto, per il quale però l'Assicuratore ritenga che le prospettive di successo nel raggiungimento di un esito favorevole siano scarse anche in ragione delle leggi, delle pratiche e/o dei regolamenti del Paese in cui si è verificato l'Evento o che i costi per ottenere un esito favorevole sarebbero sproporzionati rispetto al valore della pretesa, la rivendicazione dell'Assicurato sarà esclusa dalla copertura e l'Assicuratore non sarà tenuto a fornire alcuna copertura.

SEZIONE 5 – DENUNCIA DI SINISTRO

Art. 43) Obblighi generali relativi alla denuncia del Sinistro

Condizioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni.

1. In caso di Infortunio o Malattia all'Estero e in caso di bisogno:
 - a) di cure ospedaliere e di un Ricovero, di cure specialistiche, di esami medici, di scansioni o di essere riportato in Italia, occorre immediatamente contattare Chubb Assistance al numero: +39 02 270 95 478, anche tramite una persona terza (esempio: il coniuge o un Familiare) nel caso in cui l'Assicurato non sia nelle condizioni di farlo autonomamente.
Se Chubb Assistance non è stata preventivamente contattata, ogni spesa sostenuta dall'Assicurato che altrimenti non sarebbe stata sostenuta da Chubb Assistance, qualora contattata, verrà dedotta dal pagamento del Sinistro.
 - b) per ogni trattamento medico diverso da quello previsto al punto a) che precede - è necessario seguire la procedura descritta al punto 2. che segue. È possibile usufruire dei servizi forniti da Chubb Assistance, se necessario.
2. Per tutti gli altri Sinistri occorre che l'Assicurato o una terza persona chiami il prima possibile il seguente numero:
Tel: +39 02 270 95 478, disponibile dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.30 alle 18.00 o inviare una email al seguente indirizzo: chubb.denunce@chubb.com il prima possibile e comunque entro 30 giorni dal momento in cui sei venuto a conoscenza del Sinistro.
3. È necessario fornire a spese dell'Assicurato tutte le informazioni, le prove e le ricevute che l'Assicuratore chiederà, compresi i certificati medici firmati da un Medico, le denunce presentate all'autorità di pubblica sicurezza, così come ogni altro documento.
4. L'Assicurato deve prestare la diligenza del buon padre di famiglia per evitare la perdita, i danni, gli Infortuni, le lesioni o le Malattie come se non fosse assicurato. Se gli effetti personali non sono stati custoditi con diligenza il Sinistro potrebbe non essere pagato. Gli oggetti assicurati con questa Polizza devono essere mantenuti in buone condizioni.
5. È necessario adottare tutte le misure ragionevoli per proteggere qualsiasi oggetto o effetto personale da ulteriori perdite o Danni e per recuperare ogni oggetto perso o rubato.
6. È necessario inviare all'Assicuratore, nel momento in cui si viene a conoscenza del Sinistro,, qualsiasi scritto in originale, atto di citazione, procedura legale o altra corrispondenza ricevuta in relazione a un Sinistro, senza rispondere alla controparte prima di aver consultato l'Assicuratore.
7. In assenza di un espresso consenso scritto dell'Assicuratore l'Assicurato non deve:
 - ammettere la responsabilità, offrire o promettere di effettuare un qualsiasi pagamento; o
 - vendere o comunque disporre di qualunque oggetto o effetto personale per il quale un Sinistro è stato denunciato.
8. L'Assicurato deve riconoscere il diritto dell'Assicuratore a:
 - scegliere se pagare l'importo di un Sinistro (al netto delle Franchigie e fino al limite di Polizza) o riparare, sostituire o ripristinare un oggetto o un effetto personale che è danneggiato, smarrito o rubato;
 - controllare e prendere possesso di qualsiasi oggetto o effetto personale per il quale è stato aperto un Sinistro e gestire qualsivoglia recupero in modo ragionevole;
 - subentrare e trattare con la difesa o trovare un accordo per la definizione di un Sinistro per conto dell'Assicurato indicando quale percentuale di quei costi dovrebbe essere pagato per i costi e le spese e quanto dovrebbe essere pagato all'Assicuratore;
 - liquidare tutti i Sinistri in euro;
 - essere rimborsati entro 30 giorni per ogni costo o spesa che non è coperta dalla Polizza, ma che l'Assicuratore paga all'Assicurato o per suo conto;
 - ricevere a proprie spese i certificati medici in originale, ove richiesto, prima di pagare un Sinistro;
 - richiedere e procedere ad un esame medico ed esigere un esame post-mortem, ai sensi di Legge.
9. Non saranno pagati i Sinistri fraudolenti, in caso di frode la Polizza può essere annullata.
10. In caso di smarrimento o furto del bagaglio, del Denaro, del passaporto, della carta d'identità, o della patente è necessario ogni ragionevole sforzo da parte dell'Assicurato per fare la denuncia alle autorità di pubblica sicurezza entro le successive 24 ore dal momento in cui sei venuto a conoscenza del Sinistro.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS 1.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

- Se lo smarrimento o il furto è avvenuto in hotel, è necessario sporgere reclamo alla direzione dell'hotel; e
 - Se il Denaro smarrito o che rubato comprende dei travellers cheques, è necessario avvisare anche la filiale locale o l'agente della società emittente; e
 - fornire all'Assicuratore una copia della denuncia originale e/o della lettera di reclamo, a seconda dei casi.
11. In caso di bagaglio smarrito, rubato o danneggiato mentre era in custodia presso una compagnia aerea o un altro vettore per il trasporto delle persone occorre presentare la lettera di reclamo alla compagnia aerea o altro vettore per iscritto entro le successive 24 ore dal momento in cui si è venuti a conoscenza del Sinistro e mandare all'Assicuratore una copia del P.I.R. originale (Property Irregularity Report).

Art. 44) Controversie

In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze dell'Infortunio o della Malattia, le Parti si obbligano a conferire mandato di decidere, con scrittura privata, ad un collegio di tre medici a norma e nei limiti del presente Contratto. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il Collegio medico deve partire dall'Assicurato o dagli aventi diritto, e deve essere redatta per iscritto con l'indicazione del nome del Medico designato, dopo di che l'Assicuratore comunica all'Assicurato il nome del Medico che esso a sua volta designa. Il terzo Medico viene scelto dalle Parti tra una terna di medici proposta dai primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico. Nominato il terzo Medico, l'Assicuratore convoca il collegio invitando l'Assicurato a presentarsi. Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna della Parti sostiene le proprie spese, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo Medico, a meno che la decisione del Collegio sia a favore dell'Assicurato, per cui in tal caso tutti i costi e gli oneri relativi alla nomina del Collegio Medico e ai relativi compensi, resteranno a carico dell'Assicuratore. La decisione del collegio medico è vincolante per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 45) Pagamento dell'Indennizzo

Gli Indennizzi vengono corrisposti in Euro nell'ambito dell'Unione Monetaria Europea. Nel caso di spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'euro, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato, ha sostenuto le spese. Verificata l'operatività della garanzia, valutato il Danno e ricevuta tutta la necessaria documentazione - ivi compreso l'atto di quietanza debitamente compilato e sottoscritto dall'Assicurato, ove necessario -in relazione al Sinistro, l'Assicuratore provvede al pagamento entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui sono stati acquisiti tutti gli elementi necessari ai fini della valutazione del Sinistro.

Il pagamento verrà eseguito dall'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato (o, se minorenne, nei confronti dei genitori/del tutore legale dell'Assicurato) o dei suoi eredi e aventi causa, ed avrà piena efficacia liberatoria nei confronti dell'Assicuratore.

1. In caso di Assicurato maggiorenne (18 anni compiuti o più), l'Assicuratore effettuerà il pagamento all'Assicurato stesso. La ricevuta di pagamento sarà un esonero completo da ogni responsabilità da parte dell'Assicuratore riguardo al Sinistro.

2. In caso di Assicurato minorenne (18 anni non ancora compiuti) come il partner di un Assicurato, l'Assicuratore pagherà il Sinistro per la parte che riguarda l'Assicurato al suo partner. In tutti gli altri casi l'Assicuratore pagherà il Sinistro per la parte che riguarda l'Assicurato ai suoi genitori o al tutore legale. La ricevuta di pagamento dei genitori, del Partner o del tutore legale sarà un esonero completo da ogni responsabilità da parte dell'Assicuratore riguardo al Sinistro.

Informazioni sul Trattamento dei Dati Personalni

Per gli assicurati Chubb European Group SE

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personalni), noi di Chubb European Group – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali da Lei forniti o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro. I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo Suo consenso, particolari categorie di dati

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS 1.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

quali – per esempio – i dati inerenti al Suo stato di salute (di seguito tutti insieme i "**Dati**") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l'entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni Sua specifica richiesta. Inoltre nel caso Le venga richiesto il suo specifico consenso espresso, i dati potranno essere utilizzati per contattarla con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l'ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviarle offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento Lei potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il Suo consenso a tale trattamento.

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all'estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.

Lei ha diritto di accedere ai Suoi Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group - Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951 – Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personalii all'indirizzo dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Da ultimo, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personalii.

L'Informativa completa sul trattamento dei suoi Dati da parte di Chubb, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it o direttamente al seguente link <https://www2.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.aspx>. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: dataprotectionoffice.europe@chubb.com.

I Nostri Contatti

Chubb European Group
SE Via Fabio Filzi 29
20124 Milano
Italia

Tel. +39 02 27095.1
Fax +39 02 27095.333
<https://www.chubb.com/it>

Informazioni su Chubb

Chubb è un leader mondiale nel settore assicurativo.

Presente in 54 paesi, Chubb offre soluzioni assicurative a imprese e individui in ambito Property & Casualty e Accident & Health a diverse tipologie di clienti.

La compagnia si caratterizza per una vasta offerta di prodotti e servizi; una rete di distribuzione molto ampia; un'eccezionale solidità finanziaria; l'operatività a livello globale.

Chubb Limited, la società capogruppo di Chubb, è quotata alla Borsa Valori di New York (NYSE: CB) e fa parte dell'indice S&P 500. Chubb impiega circa 43.000 persone nel mondo.